SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 dicembre 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 novembre 2019, n. **145**.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalle lettere medesime.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dallo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2019 e valutati in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

prot. MAE 0052672

Rome, 17 mars 2017

Monsieur le Directeur Général, Caro Stefano,

j'ai l'honneur de me référer aux conversations qui ont eu lieu au sujet du contenu de l'article 11 de l'Accord entre le Gouvernement de la République italienne et l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture pour régler l'installation et le statut juridique du « Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels » sur le territoire italien, signé à Paris le 27 avril 1957 et modifié par Echange de Notes du 7 janvier 1963 (Accord de Paris).

A cet égard, j'ai l'honneur de vous communiquer que :

le Gouvernement italien,

rappelant la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947 et son Annexe IV, en vigueur pour l'Italie depuis le 30 août 1985 avec sa Déclaration formulée au moment du dépôt de son instrument d'adhésion ;

rappelant la Liste des institutions susmentionnées, publiée à la « Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana » n. 115 du 19 mai 1992 ;

Monsieur Stefano De Caro
Directeur Général de ICCROM
Via del Porto 13
00153 Roma

Propose que :

1. Le texte de l'article 11 de l'Accord de Paris soit ainsi reformulé :

   « Tous les fonctionnaires du Centre, quelle que soit leur nationalité, jouissent de l'immunité de toute juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
   Il est reconnu par le Gouvernement italien au Directeur et au Sous-Directeur du Centre le même traitement que celui qui est réservé aux membres des Missions diplomatiques auprès de la République italienne.
   Tous les fonctionnaires jouissent de l'exemption de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés à titre de rémunération par le Centre. »

2. A titre de règlement de toutes les sommes dues conformément à l'article 2 de l'Accord de Paris, le Gouvernement italien paiera en un seul versement la somme d'un million (1.000.000) d'euros.

Au cas où vous seriez d'accord sur ce qui précède, je proposerais que cette lettre ainsi que votre réponse constituent un accord entre le Gouvernement italien et l'ICCROM, accord qui entrerait en vigueur le jour de la dernière des notifications par lesquelles les deux Parties contractantes se seront réciproquement communiqué que les mesures nécessaires pour en permettre l'exécution ont été prises en accord avec les règles en vigueur dans les systèmes juridiques respectifs.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Général, les assurances de ma haute considération.

Un caro saluto!

Mario Giro
Vice-Ministre des Affaires Etrangères et
de la Coopération Internationale

ICCROM Ref. 2017-0000088 17-03-2017

INTERNATIONAL CENTRE FOR THE STUDY OF THE PRESERVATION AND RESTORATION OF CULTURAL PROPERTY

CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES POUR LA CONSERVATION ET LA RESTAURATION DES BIENS CULTURELS

Ref.DG/SDC/SKJ/MTJ/pr
FF: Italy MAECI

Rome, le 17 mars 2017

Monsieur le Vice-Ministre,

Par votre lettre en date du 17 mars 2017, vous avez voulu me communiquer ce qui suit:

«Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur de me référer aux conversations qui ont eu lieu au sujet du contenu de l'Article 11 de l'Accord entre le Gouvernement de la République italienne et l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture pour régler l'installation et le statut juridique du «Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels» sur le territoire italien, signé à Paris le 27 avril 1957 et modifié par l' Echange de Notes du 7 janvier 1963 (Accord de Paris).

A cet égard, j'ai l'honneur de vous communiquer que :

Le Gouvernement italien,

- *rappelant la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947 et son Annexe IV, en vigueur pour l'Italie depuis le 30 août 1985 avec sa Déclaration formulée au moment du dépôt de son instrument d'adhésion ;*
- *rappelant la Liste des institutions susmentionnées, publiée à la « Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana » n. 115 du 19 mai 1992 ;*

Propose que:

1. *Le texte de l'article 11 de l'Accord de Paris soit ainsi reformulé :*

«Tous les fonctionnaires du Centre, quelle que soit leur nationalité, jouissent de l'immunité de toute juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

Il est reconnu par le Gouvernement italien au Directeur et au Sous-Directeur du Centre le même traitement que celui qui est réservé aux membres des Missions diplomatiques auprès de la République italienne.

Tous les fonctionnaires jouissent de l'exemption de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés à titre de rémunération par le Centre. »

./.

Dott. Mario Giro
Vice Ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
Piazzale della Farnesina, 1
00195 Roma

Conserving culture, promoting diversity · Conserver la culture, promouvoir la diversité

VIA DI SAN MICHELE, 13 • I - 00153 ROME • ITALY • Tel. + 39-0658553 1 • Fax + 39-0658553 349 • Email: iccrom@iccrom.org • Web: www.iccrom.org

2. À titre de règlement de toutes les sommes dues conformément à l'Article 2 de l'Accord de Paris, le Gouvernement italien paiera en un seul versement la somme d'un million (1.000.000) d'euros.

Au cas où vous seriez d'accord sur ce qui précède, je proposerais que cette lettre ainsi que votre réponse constituent un accord entre le Gouvernement italien et l'ICCROM, accord qui entrerait en vigueur le jour de la dernière des notifications par lesquelles les deux Parties contractantes se seront réciproquement communiqué que les mesures nécessaires pour en permettre l'exécution ont été prises en accord avec les règles en vigueur dans les systèmes juridiques respectifs.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute considération».

J'ai l'honneur de vous communiquer que je suis d'accord sur ce qui précède et que votre lettre, ainsi que ma réponse, constitueront un accord entre le Gouvernement italien et l'ICCROM.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Vice-Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

Stefano De Caro
Directeur général de l'ICCROM

Prot. MAECI 0052672

Roma, 17 marzo 2017

Signor Direttore Generale,

Ho l'onore di fare riferimento alle conversazioni che hanno avuto luogo in merito all'articolo 11 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'UNESCO per regolare l'installazione e lo statuto giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali sul territorio italiano, fatto a Parigi il 27 aprile 1957, con Scambio di Note del 7 gennaio 1963 (di seguito: Accordo di Parigi).

A questo riguardo, ho l'onore di comunicare che:

Il Governo italiano,

richiamando la Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate del 21 novembre 1947 e il suo allegato IV, in vigore per l'Italia dal 30 agosto 1985 con la sua dichiarazione formulata all'atto del deposito dello strumento di adesione;

richiamando l'Elenco di tali istituzioni pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 1992,

propone che:

1. Il testo dell'articolo 11 dell'Accordo di Parigi sia così riformulato:

«Tutti i funzionari del Centro, qualunque sia la loro cittadinanza, godono dell'immunità da ogni giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Governo italiano riconosce al Direttore e al Vice-Direttore del Centro lo stesso trattamento riservato ai membri delle Missioni diplomatiche presso la Repubblica italiana.

Tutti i funzionari godono dell'esenzione da tutte le imposte su salari, emolumenti e indennità loro versati a titolo di remunerazione dal Centro.»

2. A totale saldo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo di Parigi, il Governo italiano verserà in unica soluzione all'ICCROM la cifra di euro 1.000.000 (un milione).

Se Ella, Signor Direttore Generale, concorda su quanto precede, propongo che questa lettera e quella Sua di risposta costituiscano un Accordo tra il Governo italiano e l'ICCROM che entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali le Parti si comunicheranno di aver espletato le rispettive procedure interne per l'approvazione del presente Scambio di Lettere.

Voglia gradire, Signor Direttore Generale, i sensi della mia alta considerazione.

ICCROM Ref. 2017-0000088

Roma, 17 marzo 2017

Signor Vice-Ministro,

nella Sua lettera del 17 marzo 2017, mi ha voluto comunicare quanto segue:

«Ho l'onore di fare riferimento alle conversazioni che hanno avuto luogo in merito all'articolo 11 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'UNESCO per regolare l'installazione e lo statuto giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali sul territorio italiano, fatto a Parigi il 27 aprile 1957, con Scambio di Note del 7 gennaio 1963 (di seguito: Accordo di Parigi).

A questo riguardo, ho l'onore di comunicare che:

Il Governo italiano,

richiamando la Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate del 21 novembre 1947 e il suo allegato IV, in vigore per l'Italia dal 30 agosto 1985 con la sua dichiarazione formulata all'atto del deposito dello strumento di adesione;

richiamando l'Elenco di tali istituzioni pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 1992,

propone che:

1. Il testo dell'articolo 11 dell'Accordo di Parigi sia così riformulato:

"Tutti i funzionari del Centro, qualunque sia la loro cittadinanza, godono dell'immunità da ogni giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Governo italiano riconosce al Direttore e al Vice-Direttore del Centro lo stesso trattamento riservato ai membri delle Missioni diplomatiche presso la Repubblica italiana.

Tutti i funzionari godono dell'esenzione da tutte le imposte su salari, emolumenti e indennità loro versati a titolo di remunerazione dal Centro."

2. A totale saldo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo di Parigi, il Governo italiano verserà in unica soluzione all'ICCROM la cifra di euro 1.000.000 (un milione).

Se Ella, Signor Direttore Generale, concorda su quanto precede, propongo che questa lettera e quella Sua di risposta costituiscano un Accordo tra il Governo italiano e l'ICCROM che entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali le Parti si comunicheranno di aver espletato le rispettive procedure interne per l'approvazione del presente Scambio di Lettere.

Voglia gradire, Signor Direttore Generale, i sensi della mia alta considerazione.»

Ho l'onore di informarla che sono d'accordo con quanto sopra e che la sua lettera e la mia risposta costituiranno un accordo tra il Governo italiano e l'ICCROM.

Voglia gradire, Signor Vice-Ministro, i sensi della mia più distinta considerazione.

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 964):

Presentato dal sen. AIROLA (M5S) il 27 novembre 2018.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 17 gennaio 2019, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 7ª (Pubblica istruzione).

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 30 gennaio 2019 e il 6 agosto 2019.

Esaminato in aula ed approvato il 25 settembre 2019.

Camera dei deputati (atto n. 2118):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari) in sede referente il 7 ottobre 2019, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio e Tesoro), VII (Cultura) e XI (Lavoro).

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 15 e il 23 ottobre 2019.

Esaminato in aula il 28 ottobre 2019 ed approvato definitivamente il 6 novembre 2019.

19G00151

LEGGE 18 novembre 2019, n. **146**.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; *b)* Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; *c)* Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;

b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;

c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge e dall'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della presente legge.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, valutati in euro 21.835 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 11, 13 e 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge, valutati in euro 36.331 a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 15 e 25, pari ad euro 17.200 a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 7 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della presente legge, valutati in euro 118.354 a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari ad euro 3.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale della Nigeria qui di seguito denominati "le Parti",

Riconoscendo i principi di uguaglianza sovrana e di integrità territoriale di tutti gli Stati;

Desiderando rendere più efficace la cooperazione per la prevenzione e la soppressione della criminalità concludendo un trattato di estradizione;

Affermando il loro rispetto per il sistema giuridico e le istituzioni giudiziarie dell'altra parte;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
Obbligo di estradare

Ciascuna Parte, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda della Parte richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dalla Parte richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una sentenza definitiva di condanna a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale emessi a loro carico.

ARTICOLO 2
Reati che danno luogo all'estradizione

1. Ai fini del presente Trattato, l'estradizione può essere concessa quando:
   a) la domanda di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato è punibile, ai sensi della legge di entrambi le Parti, con una pena detentiva di almeno un anno;
   b) la domanda di estradizione è formulata per eseguire una sentenza definitiva di condanna a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale

per un reato punibile ai sensi della legge di entrambe le Parti e, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno sei mesi.

2. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambe le Parti, non rileva se:
   a) le rispettive leggi delle Parti pongono gli atti o omissioni che costituiscono il reato nella stessa categoria di reato o descrivono il reato con la stessa denominazione;
   b) ai sensi delle leggi delle Parti gli elementi costitutivi del reato sono diversi, intendendosi che deve essere presa in considerazione l'interezza della condotta così come descritta dalla Parte richiedente.
3. Per reati in materia di tasse e imposte, di dazi doganali e di cambi esteri, l'estradizione non può essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse, imposte, dazi e cambi della legge della Parte richiedente.
4. L'estradizione è concessa anche se il reato oggetto della domanda è stato commesso fuori dal territorio della Parte richiedente, purché la legge della Parte richiesta consenta il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.
5. Se la domanda di estradizione riguarda due o più reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambe le Parti, e purché uno di essi soddisfi le condizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, la Parte richiesta può concedere l'estradizione per tutti gli altri reati.

ARTICOLO 3

Motivi di rifiuto obbligatori

L'estradizione non è concessa:

a) se il reato per il quale è domandata è considerato dalla Parte richiesta come un reato politico o come un reato correlato a tale tipologia di reato. A tal fine, non sono considerati reati politici:
   1) l'omicidio o il tentato omicidio;

2) ogni altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona;
3) i reati di terrorismo e i reati non considerati reati politici ai sensi di un trattato, convenzione o accordo internazionali di cui entrambi gli Stati sono parti;

b) se la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che la domanda di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;

c) se il reato per il quale l'estradizione è domandata potrebbe essere punito dalla Parte richiedente con una pena vietata dalla legge della Parte richiesta;

d) se la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che, nella Parte richiedente, la persona richiesta è stata sottoposta o sarà sottoposta, per il reato per il quale è domandata l'estradizione, ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa, ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o altre azioni o omissioni che violano i suoi diritti fondamentali come indicati all'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Il fatto che il procedimento si sia svolto in assenza dell'imputato non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell'estradizione, a condizione che la Parte richiedente fornisca la prova che all'imputato è stata data la possibilità di essere presente al procedimento ma non ha usufruito di questa opportunità;

e) se, per il reato oggetto della domanda di estradizione, la persona richiesta è stata già definitivamente giudicata dalle Autorità competenti della Parte richiesta;

f) se, per il reato oggetto della domanda di estradizione, è intervenuta nella Parte richiesta amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena;

g) se il reato per il quale è domandata l'estradizione costituisce soltanto un reato militare secondo la legge della Parte richiesta;

h) se la Parte richiesta ha concesso asilo politico alla persona richiesta;

i) se la Parte richiesta ritiene che la concessione dell'estradizione possa compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero possa violare i principi fondamentali del suo ordinamento interno.

ARTICOLO 4

Motivi di rifiuto facoltativi

L'estradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:

a) se il reato per il quale l'estradizione è domandata è soggetto alla giurisdizione della Parte richiesta conformemente al proprio ordinamento interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dalle Autorità competenti della medesima Parte per lo stesso reato per cui l'estradizione è domandata;

b) se la Parte richiesta, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi della Parte richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.

ARTICOLO 5

Estradizione del cittadino

1. Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini.
2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sottopone il caso alle proprie Autorità competenti al fine di instaurare un procedimento penale ai sensi del suo ordinamento interno. A tale scopo, la Parte richiedente fornisce gratuitamente alla Parte richiesta, per mezzo delle Autorità centrali di cui al successivo articolo 6, le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso.
3. La Parte richiesta comunica tempestivamente alla Parte richiedente il seguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento.

ARTICOLO 6

Presentazione della domanda di estradizione e Autorità centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità centrali designate dalle Parti contraenti trasmettono le domande di estradizione e comunicano direttamente tra loro.
2. Le Autorità centrali sono il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e il Procuratore Generale e il Ministero della Giustizia della Repubblica Federale di Nigeria.
3. Ciascuna Parte contraente comunica all'altra, per via diplomatica, i cambiamenti dell'Autorità centrale designata.

ARTICOLO 7

Domanda di estradizione e documenti necessari

1. La domanda di estradizione è formulata per iscritto e deve contenere, nel suo corpo o in atti allegati, quanto segue:
   a) l'indicazione dell'Autorità richiedente;
   b) il nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalità, la professione, il domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identità ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trova, nonché, se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa;
   c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione è domandata, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonché la loro qualificazione giuridica;
   d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla procedibilità, sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;
   e) il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione alla Parte richiedente, quando il reato oggetto della domanda di estradizione è stato commesso fuori dal territorio di tale Parte.

2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, la domanda di estradizione deve essere accompagnata:
   a) dalla copia debitamente autenticata dell'ordine di arresto emesso dall'Autorità competente della Parte richiedente, quando la domanda ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale;
   b) dalla copia debitamente autenticata della sentenza esecutiva e dall'indicazione della pena già eseguita, quando la domanda ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta.
3. La domanda di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dalla Parte richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 sono ufficialmente sottoscritti o sigillati dalle Autorità competenti della Parte richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua della Parte richiesta.

ARTICOLO 8

Informazioni supplementari

1. Se le informazioni fornite dalla Parte richiedente a sostegno della domanda di estradizione non sono sufficienti per permettere alla Parte richiesta di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultima Parte può domandare che siano fornite le necessarie informazioni supplementari entro quarantacinque giorni.
2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo equivale a rinuncia alla domanda di estradizione. Tuttavia, alla Parte richiedente non è preclusa la possibilità di avanzare una nuova domanda di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.

ARTICOLO 9

Decisione

1. La Parte richiesta decide sulla domanda di estradizione in conformità alle procedure previste dal suo ordinamento interno e informa prontamente la Parte richiedente della sua decisione.

2. Se la Parte richiesta rifiuta in tutto o in parte la domanda di estradizione, i motivi del rifiuto sono notificati alla Parte richiedente.

ARTICOLO 10

Principio di specialità

1. La persona estradata in conformità al presente Trattato non può essere perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena, né sottoposta a altro provvedimento restrittivo della libertà personale, nella Parte richiedente, per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa, salvo che:
   a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio della Parte richiedente, vi fa volontariamente ritorno;
   b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quarantacinque giorni da quando ha avuto la possibilità di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha lasciato il territorio della Parte richiedente per cause di forza maggiore;
   c) la Parte richiesta vi acconsente. In tale caso, la Parte richiesta, previa specifica domanda della Parte richiedente, può acconsentire che la persona estradata sia perseguita o che nei suoi confronti venga eseguita una pena inflittale per un reato diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda, in conformità alle condizioni ed ai limiti stabiliti dal presente Trattato. Al riguardo:
      i. la Parte richiesta può domandare alla Parte richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 7;
      ii. in attesa della decisione sulla domanda avanzata, la persona estradata può essere detenuta dalla Parte richiedente non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda stessa da parte della Parte richiesta, sempre che ciò sia consentito da quest'ultima Parte.

2. Salvo quanto disposto alla lettera c) del paragrafo precedente, la Parte richiedente può adottare le misure necessarie, previste dal suo ordinamento, per interrompere la prescrizione.
3. Quando la qualificazione giuridica del fatto contestato è modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato a condizione che anche per tale nuovo reato sia consentita l'estradizione ai sensi del presente Trattato.

ARTICOLO 11

Riestradizione ad uno Stato terzo

Salvo i casi previsti alle lettere a) e b) del paragrafo 1 dell'articolo 10, la Parte richiedente non può consegnare a uno Stato terzo, senza il consenso della Parte richiesta, la persona che le è stata consegnata e che è domandata dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Al fine di valutare la domanda, lo Stato richiesto può richiedere la produzione dei documenti ed informazioni di cui all'articolo 7.

ARTICOLO 12

Arresto provvisorio

1. In caso di urgenza, la Parte richiedente può domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta prima della presentazione della domanda di estradizione. La domanda di arresto provvisorio è avanzata per iscritto attraverso le Autorità Centrali designate nel presente Trattato, o l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL) ovvero altri canali convenuti da entrambe le Parti.
2. La domanda di arresto provvisorio è formulata per iscritto e contiene:
   a) una descrizione della persona richiesta, nonché informazioni sulla sua nazionalità;
   b) l'ubicazione della persona richiesta;
   c) una descrizione sommaria del fatto, con indicazione del tempo e del luogo di commissione del reato;

d) la descrizione delle leggi violate; una dichiarazione del fatto che nei confronti della persona richiesta è stato emesso un ordine di arresto o una sentenza di condanna;

e) una dichiarazione che la domanda di estradizione e la relativa documentazione a sostegno saranno trasmessi entro il termine specificato nel presente Trattato; e

f) la descrizione della pena che può essere inflitta o che è stata inflitta per il reato.

2. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, la Parte richiesta adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta e informa prontamente la Parte richiedente dell'esito della sua domanda.
3. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte diventano inefficaci se, entro i sessanta giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorità Centrale della Parte richiesta non riceve la formale domanda di estradizione.
4. L'inefficacia dell'arresto provvisorio intervenuta ai sensi del precedente paragrafo 4 non impedisce l'estradizione della persona richiesta se successivamente lo Stato richiesto riceve la formale domanda di estradizione in conformità alle condizioni ed ai limiti del presente Trattato.

ARTICOLO 13

Domande di estradizione avanzate da più Stati

1. Se la Parte richiesta riceve da due o più Stati una domanda di estradizione per la stessa persona relativamente allo stesso reato o a reati diversi, essa determina a quale di tali Stati estradarla e comunica a detti Stati la sua decisione.
2. Nel determinare a quale Stato estradare la persona, la Parte richiesto valuta tutte le circostanze del caso, e in particolare:

a) se le domande riguardano reati diversi, la rispettiva gravità dei reati;

b) il tempo ed il luogo di commissione di ciascun reato;

c) le date delle rispettive domande;

d) la nazionalità della persona richiesta;

e) il luogo abituale di residenza della persona;

f) se le richieste sono state presentate in virtù di un trattato di estradizione;

g) gli interessi dei rispettivi Stati; e

h) la nazionalità della vittima del reato.

ARTICOLO 14

Consegna della persona

1. Se la Parte richiesta concede l'estradizione, le Parti si accordano prontamente sul tempo, luogo e tutti gli altri aspetti relativi alla consegna della persona richiesta. La Parte richiedente è altresì informata della durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione.
2. Il termine per la consegna della persona richiesta è di quaranta giorni dalla data in cui la Parte richiedente è informata che la domanda di estradizione è stata accolta.
3. Se, nei termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Parte richiedente non prende in consegna l'estradando, la Parte richiesta lo pone immediatamente in libertà e può rifiutare una nuova domanda di estradizione avanzata dalla Parte richiedente nei suoi confronti e per lo stesso reato, salvo quanto diversamente disposto al paragrafo 4 del presente articolo.
4. Se una delle Parti non consegna o non prende in consegna l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, la Parte interessata ne informa l'altra Parte e le stesse concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Quando l'estradando fugge tornando nella Parte richiesta prima che sia concluso il procedimento penale o sia scontata la pena nella Parte richiedente, esso può essere nuovamente estradato sulla base di una nuova domanda di estradizione avanzata dalla Parte richiedente per lo stesso reato. In tale caso, la Parte richiedente non è tenuta a presentare i documenti previsti dall'articolo 7 del presente Trattato.
6. Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, è computato dalla Parte richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire nelle ipotesi previste dall'articolo 2, paragrafo 1.

ARTICOLO 15

Consegna differita e consegna temporanea

1. Se, nella Parte richiesta, nei confronti della persona richiesta è in corso un procedimento penale o è in corso l'esecuzione di una pena per un reato diverso da quello per il quale è domandata l'estradizione, la Parte richiesta può consegnare la persona richiesta o differirne la consegna fino alla conclusione del procedimento o dell'esecuzione totale o parziale della pena inflitta. La Parte richiesta informa la Parte richiedente di un eventuale differimento.
2. Per quanto consentito dal proprio ordinamento, quando la persona indicata al paragrafo 1 del presente articolo è giudicata estradabile, la Parte richiesta può consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte richiedente al fine di consentirne il perseguimento secondo le condizioni concordate dalle Parti. La persona consegnata è tenuta in stato di detenzione nella Parte richiedente e una volta concluso il procedimento a suo carico è riconsegnata alla Parte richiesta. La persona riconsegnata alla Parte richiesta in seguito ad una consegna temporanea viene definitivamente consegnata alla Parte richiedente al fine di scontare eventuali pene inflittele, in conformità alle disposizioni del presente Trattato.
3. Oltre al caso previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, la consegna può essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porne in pericolo la vita o aggravarne lo stato. In tal caso la Parte richiesta presenta alla Parte richiedente un referto medico dettagliato rilasciato da una sua struttura sanitaria pubblica.

ARTICOLO 16

Procedura semplificata di estradizione

1. Quando la persona di cui si chiede l'estradizione acconsente ad essere estradata, l'estradizione può essere eseguita sulla base della sola domanda di arresto provvisorio

senza la necessità di presentare la documentazione di cui all'articolo 7 del presente Trattato. Tuttavia la Parte richiesta può domandare le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per concedere l'estradizione.

2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta è valida se resa, con l'assistenza di un difensore, dinanzi ad un'Autorità competente della Parte richiesta, la quale ha l'obbligo di informare la persona richiesta del diritto di avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto di avvalersi della protezione conferitale dal principio di specialità e dell'irrevocabilità della dichiarazione stessa.
3. La dichiarazione è riportata in un processo verbale giudiziario in cui si dà atto che sono state osservate le condizioni della sua validità.

ARTICOLO 17

Consegna di beni e di risorse finanziarie

1. Su domanda della Parte richiedente, la parte richiesto, in conformità al proprio ordinamento interno, sequestra le cose rinvenute sul suo territorio e che sono nella disponibilità della persona richiesta e, quando è concessa l'estradizione, consegna tali cose alla Parte richiedente. Per le finalità del presente articolo, sono soggette a sequestro e successiva consegna alla Parte richiedente:
   a) le cose o gli strumenti che sono stati utilizzati per commettere il reato e che possono servire quali mezzi di prova;
   b) le cose che sono state rinvenute nella disponibilità della persona richiesta o che successivamente si è scoperto derivare dai proventi del reato;
   c) le risorse finanziarie e monetarie che sono ragionevolmente ritenute costituire proventi del reato.
2. La consegna dei beni o delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuata anche quando l'estradizione, sebbene già concessa, non può aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta.
3. La Parte richiesta, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, può differire la consegna dei beni o delle risorse finanziarie sopra indicate fino alla

conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione che la Parte richiedente si impegni a restituirle.

4. La consegna dei beni o delle risorse finanziarie di cui al presente articolo non pregiudica gli eventuali legittimi diritti o interessi della Parte richiesta o di un terzo rispetto ad esse. In presenza di tali diritti o interessi, la Parte richiedente restituisce, senza oneri, alla Parte richiesta o al terzo i beni consegnati o le risorse finanziarie, non appena possibile dopo la conclusione del procedimento.

ARTICOLO 18

Transito

1. Quando una persona deve essere estradata dalla Parte richiesta attraverso il territorio di un altro Stato (di seguito denominato "Stato di transito"), la Parte richiedente domanda allo Stato di transito di consentire il transito di detta persona attraverso il suo territorio. La domanda è presentata attraverso le Autorità centrali, o, nei casi più urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL). La domanda non è prevista in caso di trasporto aereo se non è previsto atterraggio nel territorio dello Stato di transito.
2. Quando lo Stato di transito riceve una tale domanda, che contiene le informazioni del caso, esso la tratta ai sensi del proprio ordinamento.
3. Nel caso di un atterraggio non previsto, lo Stato di transito può, su richiesta del funzionario di scorta, trattenere la persona per novantasei (96) ore in attesa di ricevere la domanda di transito presentata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO 19

Spese

1. La Parte richiesta provvede in ordine a tutte le necessità del procedimento derivante dalla domanda di estradizione ed alle relative spese.

2. Sono a carico della Parte richiesta le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento della stessa in custodia fino alla consegna alla Parte richiedente, nonché le spese relative al sequestro ed alla custodia dei beni o delle risorse finanziarie indicate nell'articolo 17.
3. Sono a carico della Parte richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e dei beni o delle risorse finanziarie sequestrate dalla Parte richiesta alla Parte richiedente, nonché le spese del transito di cui all'articolo 18.

ARTICOLO 20
Informazioni successive

La Parte richiedente, su domanda della Parte richiesta, fornisce prontamente alla Parte richiesta informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della pena imposta sulla persona estradata o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.

ARTICOLO 21
Obblighi derivanti da convenzioni/trattati internazionali

Il presente Trattato non pregiudica i diritti e gli obblighi di entrambe le Parti che derivano da convenzioni e trattati internazionali di cui esse siano parte.

ARTICOLO 22
Riservatezza

1. Le Parti convengono di conservare la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione nonché ogni altra informazione relativa alla estradizione medesima e acquisita successivamente alla consegna della persona estradata.
2. Ciascuna Parte si impegna a rispettare e mantenere la riservatezza o segretezza della documentazione o delle informazioni ricevute dall'altra Parte o ad essa fornite, quando vi è un'espressa domanda in tal senso proveniente dalla Parte interessata.

ARTICOLO 23

Soluzione delle controversie

Le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato sono risolte mediante consultazione per via diplomatica.

ARTICOLO 24

Entrata in vigore, ratifica e modifica

1. Il presente Trattato entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte contraente comunica ufficialmente all'altra, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle sue procedure interne di ratifica.
2. Il presente Trattato può essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti contraenti. Ogni modifica entra in vigore in conformità alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente articolo e sarà parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato si applica alle domande presentate dopo la sua entrata in vigore e queste possono riferirsi a reati commessi prima o dopo l'entrata in vigore del presente Trattato.

ARTICOLO 25

Cessazione

Ciascuna Parte contraente può recedere dal presente Trattato in ogni momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione di detta comunicazione. La cessazione dell'efficacia del presente Trattato non pregiudica i procedimenti estradizionali avviati prima della cessazione stessa.
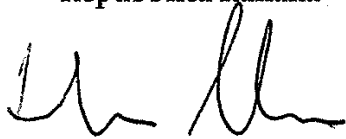
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.
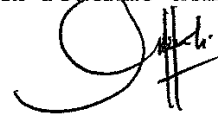
FATTO in due esemplari a ROMA, il giorno 8 del mese NOVEMBRE dell'anno 2016, nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana	**Per il Governo della Repubblica Federale della Nigeria**

EXTRADITION TREATY
BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE
GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Federal Republic of Nigeria hereinafter referred to as "the Parties",

Recognising the principles of sovereign equality and territorial integrity of all States;

Desiring to make more effective their co-operation in the prevention and suppression of crime by concluding a treaty on extradition;

Affirming their respect for each other's legal system and judicial institutions;

have agreed as follows:

ARTICLE 1
Obligation to extradite

Each Party, in compliance with the provisions of this Treaty and upon request of the Requesting State, undertakes to extradite to the other any person who is on its territory and is wanted by the Requesting State for the purpose of carrying out criminal proceedings or executing a final custodial sentence or any other measure restrictive of personal liberty issued against such person.

ARTICLE 2
Extraditable offences

1. For the purposes of this Treaty, extradition may be granted when:
   a) the request for extradition is made to carry out criminal proceedings and the offence is punishable, pursuant to the laws of both States, with a custodial sentence of at least one year;
   b) the request for extradition is made for executing a final custodial sentence or any other measure restricting personal liberty for an offence punishable pursuant to the laws of both States and, at the moment of submission of the request, a period of at least six months of the sentence or restriction remains to be served.

2. When determining whether an offence is punishable under the laws of both Parties, it shall not matter whether:
    a. the laws of the Parties place the acts or omissions constituting the offence within the same category of offence or describe the offence by the same terminology;
    b. under the laws of the Parties the constituent elements of the offence differ, it being understood that the totality of the conduct as presented by the Requesting Party shall be taken into account.
3. In respect of offences relevant to taxes and duties, customs duties and foreign exchange, extradition shall not be refused only on the ground that the laws of the Requested State do not impose the same kind of taxes and duties or do not contain the same type of provisions in connection with taxes, duties, customs duties and foreign exchange as the laws of the Requesting State.
4. Extradition shall be granted also if the offence for which it is requested was committed outside of the territory of the Requesting State, provided that the laws of the Requested State allow the prosecution of an offence of the same nature committed outside of its territory.
5. If the request for extradition concerns two or more offences, each of which constitutes an offence pursuant to the laws of both Parties, and provided that one of them fulfils the conditions provided for in paragraphs 1 and 2 of this Article, the Requested State may grant extradition for all of those offences.

ARTICLE 3

Mandatory Grounds for Refusal

Extradition shall not be granted if:

a) the offence for which extradition is requested is considered by the Requested State as a political offence or an offence related to such a category of offence. To this end the following shall not be considered as offences of a political nature:
    1) homicide or attempted homicide;
    2) any other offence against the life, physical well being or liberty of any person;

3) terrorism and any other criminal offence not considered as a political offence under any international treaty, convention or agreement to which both States are parties;

b) the Requested State has substantial grounds for believing that the request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing the person sought for reasons of race, sex, religion, social condition, nationality or political opinion, or that person's position in the criminal proceedings may be prejudiced for any of those reasons;

c) the offence for which extradition is requested could be punished by the Requesting State with a punishment prohibited by the laws of the Requested State;

d) the Requested State has substantial grounds for believing that, in the Requesting State, the person sought has been or will be subjected, for the offence for which extradition is requested, to proceedings which do not ensure the respect of basic defence rights, or to a cruel, inhuman, degrading treatment or to any other act or omission infringing his fundamental rights as contained in article 14 of the International Convention on Civil and political Rights. The fact that the proceedings were in absence of the defendant shall not, on its own, constitute a reason for refusal of the extradition, provided that the Requesting State shows evidence that the defendant was given an opportunity to attend the proceedings in person but did not utilise such opportunity;

e) in respect to the offence for which extradition is requested, the person sought has already been tried with a final judgment by the competent Authorities of the Requested State;

f) in respect to the offence for which extradition is requested, there has been in the Requested State an amnesty, a general pardon of sentence or an individual pardon or if it has become statute barred or if there is any other cause for the extinction of the offence or of the sentence;

g) the offence for which extradition is requested constitutes solely a military offence under the laws of the Requested State;

h) the Requested State has granted political asylum to the person sought;

i) the Requested State deems that granting extradition could jeopardize its sovereignty, security, public order or other essential interests of the State or violates the fundamental principles of its domestic law.

ARTICLE 4

Optional Grounds for Refusal

Extradition may be refused in any of the following circumstances:

a) the offence for which extradition is requested is subject to the jurisdiction of the Requested State in accordance with its domestic law and the person sought is being prosecuted or is going to be prosecuted by the competent Authorities of that State for the same offence for which extradition is requested;

b) the Requested State, while taking into consideration the seriousness of the offence and interests of the Requesting State, considers that the extradition would not be compatible with humanitarian considerations in view of the age, health conditions or other type of personal circumstances of the person sought.

ARTICLE 5

Extradition of Nationals

1. Each Party shall have the right to refuse extradition of its nationals.
2. In case of refusal of the extradition and upon request of the Requesting Party, the Requested Party shall submit the case to its competent Authorities with a view to start against the person sought criminal proceedings under its domestic law. For this purpose, the Requesting State, through the Central Authorities indicated in Article 6 below, shall provide, free of charge, the Requested State with evidence, documents and any other useful material in its possession.
3. The Requested State shall communicate promptly to the Requesting State the action taken on the request and the outcome of the proceedings.

ARTICLE 6

Submission of the Request for Extradition and Central Authorities

1. For the purposes of this Treaty, the Central Authorities designated by the Contracting Parties shall transmit the request for extradition and communicate directly between them.
2. The Central Authorities are the Ministry of Justice of the Republic of Italy and the Attorney-General of the Federation and Minister of Justice of the Federal Republic of Nigeria.
3. Each Contracting Party shall communicate with the other, through diplomatic channel, any change of the designated Central Authority.

ARTICLE 7

Request for Extradition and Required Documents

1. The request for extradition shall be made in writing and contain, therein or in documents attached thereto, the following:
   a) the indication of the Requesting Authority;
   b) the name, date of birth, sex, nationality, occupation, domicile or residence of the person sought, the details of his/her identity document, and any other information that may help to determine that person's identity or to determine his/her location and, if available, that person's police identification data, photographs and fingerprints;
   c) a statement of the facts constituting the offence for which extradition is requested, indicating the date and place of its commission and its legal classification;
   d) the text of the relevant provisions of the applicable laws, including the provisions on the conditions for prosecuting, on the statute of limitations and on the sentence that can be imposed;
   e) the legal provisions conferring jurisdiction on the Requesting State, if the offence for which extradition is requested was committed outside of the territory of that State.

2. In addition to the provisions of paragraph 1 of this Article, the request for extradition shall be accompanied by:
   a) a duly authenticated copy of the warrant of arrest issued by the competent Authority of the Requesting State when the request is aimed at carrying out criminal proceedings;
   b) a duly authenticated copy of the applicable judgment and the indication of the sentence already served when the request is aimed at executing a conviction against the person sought.
3. The request for extradition and relevant supporting documents submitted by the Requesting State pursuant to paragraphs 1 and 2 above shall be officially signed or sealed by the competent Authorities of the Requesting State and accompanied by their translation into the language of the Requested State.

ARTICLE 8

Additional Information

1. If the information provided by the Requesting State in support of a request for extradition is not sufficient to enable the Requested State to reach a decision under this Treaty, such latter State may request that the necessary additional information be submitted within forty-five days.
2. Failure to submit the additional information within the time limit indicated in paragraph 1 of this Article amounts to renouncing the request for extradition. However, the Requesting State shall not be precluded from making a new request for extradition of the same person and for the same offence.

ARTICLE 9

Decision

1. The Requested State shall decide on the request for extradition in compliance with the procedures provided for in its domestic law and shall inform promptly the Requesting State of its decision.

2. If the Requested State refuses the whole or any part of the request for extradition, the reasons for refusal shall be notified to the Requesting State.

ARTICLE 10

Rule of Speciality

1. The person extradited in compliance with this Treaty shall not be prosecuted, tried, detained for the purpose of executing a sentence in the Requesting State, nor subjected to any other measure restricting personal liberty, for any offence committed before being surrendered and different from the one for which extradition is granted, unless:
   a) the person extradited, after having left the territory of the Requesting State, voluntarily returns to it ;
   b) the person extradited does not leave the territory of the Requesting State within forty-five days after having had the opportunity to do so. However, such period of time shall not include the time during which the said person fails to leave the Requesting State for reasons beyond his/her control;
   c) the Requested State consents to it. In this case, the Requested State, upon specific request by the Requesting State, may agree to prosecute the person extradited or execute a sentence against him/her for an offence different from that for which the request for extradition had been made, in compliance with the conditions and restrictions set by this Treaty. In this respect:
      I) the Requested State may ask the Requesting State to transmit the documents and information indicated in Article 7;
      II) while awaiting the decision on the request made, the person extradited may be kept in detention by the Requesting State for a maximum of forty-five days from the receipt of the request by the Requested State, provided that this is authorised by this Requested State.

2. Except as provided for in letter c) of the paragraph above, the Requesting State may adopt any measure necessary, under its laws, to interrupt the period of limitation.

3. Where there is an amendment to the charge during the proceedings, the person extradited may be prosecuted for the new offence, provided that extradition is permitted under this Treaty for the said offence.

ARTICLE 11

Re-extradition to a Third State

Except in the cases provided for in paragraph 1, a) and b) of Article 10, the Requesting State cannot surrender to a third State, without the consent of the Requested State, the person that has been surrendered to it and is requested by the third State for offences committed before such surrender. To enable it consider the request, the Requested State may ask for the submission of the documents and information indicated in Article 7.

ARTICLE 12

Provisional Arrest

1. In cases of urgency, the Requesting State may request for the provisional arrest of the person sought before the presentation of the request for extradition. The request for provisional arrest shall be made in writing through the Central Authorities designated in this Treaty, the International Criminal Police Organization (INTERPOL) or other channels agreed upon by both Parties.
2. The application for provisional arrest shall be in writing and shall contain a:
   (a) description of the person sought, including information concerning the person's nationality;
   (b) location of the person sought;
   (c) brief statement of the facts of the case, including the time and place of the commission of the offence;
   (d) description of the laws violated; a statement of the existence of a warrant of arrest or judgment or conviction against the person sought;
   (e) statement that a request for extradition and supporting documents for the person sought will follow within the period of time specified in this Treaty; and

(f) description of the punishment that can be imposed or has been imposed for the offence.

2. Once the request for provisional arrest is received, the Requested State shall take the measures necessary to ensure the custody of the person sought and shall promptly inform the Requesting State of the outcome of its request.
3. Provisional arrest and any coercive measure that might have been imposed shall become ineffective if, within sixty days after the arrest of the person sought, the Central Authority of the Requested State does not receive the formal request for extradition.
4. A provisional arrest which becomes ineffective pursuant to paragraph 4 of this Article shall not prejudice the extradition of the person sought if the Requested State subsequently receives the formal request for extradition in compliance with the conditions and restrictions of this Treaty.

ARTICLE 13

Requests for Extradition made by Several States

1. Where requests are received from two or more States for the extradition of the same person either for the same offence or different offences, the Requested State shall determine to which of those States the person is to be extradited and shall notify those States of its decision.
2. In determining to which State a person is to be extradited, the Requested State shall have regard to all the relevant circumstances and, in particular, to:

(a) if the requests relate to different offences, the relative seriousness of those offences;

(b) the time and place of commission of each offence;

(c) the respective dates of the requests;

(d) the nationality of the person sought;

(e) the ordinary place of residence of the person;

(f) whether the requests were made pursuant to an extradition treaty;

(g) the interests of the respective States; and

(h) the nationality of the victim.

ARTICLE 14

Surrender of the Person

1. Where the Requested State grants the request for extradition, the Parties shall promptly agree on the time, place and any other relevant matter relating to the surrender of the person sought. The Requesting Party shall also be informed of the duration of the detention of the person sought to be extradited.
2. The time limit for surrendering the person sought shall be forty days from the date on which the Requesting State is informed that the request for extradition has been granted.
3. If, within the time limit indicated in paragraph 2 of this Article, the Requesting State does not take over the person to be extradited, the Requesting State shall immediately release him from custody and may refuse a new request for extradition made by the Requesting State for that person for the same offence, except as otherwise provided for in paragraph 4 of this Article.
4. If one of the Parties fails to surrender or take over the person to be extradited within the agreed time limit for reasons beyond its control, the Party concerned shall inform the other Party and they shall agree together upon a new date for surrender. The provisions indicated in paragraph 3 of this Article shall continue to apply.
5. Where the person to be extradited escapes back to the Requested State before the criminal proceedings are concluded or the sentence is served in the Requesting State, that person may be extradited again upon a new request for extradition made by the Requesting State for the same offence. In such a case, the Requesting State shall not be required to submit the documents provided for in Article 7 of this Treaty.
6. The time spent in custody, even under house-arrest, between the date of arrest and the date of surrender, shall be counted by the Requesting State for the purposes of pre-trial custody within the criminal proceedings or of the sentence to be served in the cases provided for in Article 2, paragraph 1.

ARTICLE 15

Postponement and Temporary Surrender

1. Where the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the Requested State for an offence other than that for which extradition is requested, the Requested State may surrender the person sought or postpone surrender until the conclusion of the proceedings or the service of the whole or any part of the sentence imposed. The Requested State shall inform the Requesting State of any postponement.
2. To the extent permitted by its laws, where a person referred to in paragraph 1 of this Article has been found extraditable, the Requested State may temporarily surrender the person sought for the purposes of prosecution to the Requesting State in accordance with conditions to be determined between the Parties. The person so surrendered shall be kept in custody in the Requesting State and shall be returned to the Requested State after the conclusion of the proceedings against him or her. A person who is returned to the Requested State following a temporary surrender shall be finally surrendered to the Requesting State to serve any sentence imposed, in accordance with the provision of this Treaty.
3. In addition to the case provided for in paragraph 1 of this Article, surrender may be postponed when the transfer, due to the state of health of the person sought, may endanger his/her life or worsen such state. In such a case the Requested State shall submit to the Requesting State a detailed medical report made by one of its public health institutions.

ARTICLE 16

Simplified Extradition Procedure

1. Where the person whose extradition is requested consents to being so extradited, then the extradition may be undertaken on the sole basis of the request for provisional arrest without it being necessary to submit the documents indicated in Article 7 of this Treaty. The Requested State may however request any further information it deems necessary to grant the extradition.

2. The declaration of consent by the person sought shall be valid if made, with the assistance of a defence counsel, before a competent Authority of the Requested State, who has the obligation to inform the person sought of the right to avail himself/herself of a formal extradition procedure, of the right to protection conferred by the principle of speciality and of the irrevocability of such declaration.
3. The declaration shall be reported in a legal record in which it is acknowledged that the conditions for its validity have been complied with.

ARTICLE 17

Surrender of items, funds

1. Upon request of the Requesting State, the Requested State shall, in compliance with its domestic law, seize the items found on its territory and which the person sought has at his disposal and, when extradition is granted, shall surrender those items to the Requesting State. For the purposes of this Article the following items are subject to seizure and subsequent surrender to the Requesting State:
   a) the items or instruments used to commit the offence and which may serve as evidence;
   b) the items that have been found to be at the disposal of the person sought or have been discovered later to be derived from the proceeds of the offence;
   c) funds and monies reasonably suspected to be proceeds of the offence.
2. The surrender of the items or funds indicated in paragraph 1 of this Article shall be made even when extradition, although already granted, cannot be effected due to the death, disappearance or escape of the person sought.
3. The Requested State may, for the purpose of carrying out any other pending criminal proceedings, postpone the surrender of the above-mentioned items or funds until the conclusion of such proceedings or temporarily surrender them on condition that the Requesting State undertakes to return them.
4. The surrender of the above mentioned items or funds indicated in this Article shall not prejudice any legitimate rights or interests over those items or funds by the Requested State or any third party. Where these rights or interests exist, the Requesting State shall

return free of charge to the Requested State or third party the surrendered items or funds, as soon as possible after the conclusion of the proceedings.

ARTICLE 18

Transit

1. Where a person is to be extradited from the Requested State through the territory of another State (hereinafter called the "State of transit") the Requesting State shall request the State of transit to permit the transit of that person through its territory. Such a request shall be submitted through the Central Authorities, or in urgent cases, through the International Criminal Police Organization (INTERPOL). This does not apply where air transport is used and no landing in the territory of the State of transit is scheduled.
2. Upon receipt of such request, which shall contain relevant information, the State of transit may deal with this request pursuant to its own laws.
3. In the event of an unscheduled landing, the State of transit may, at the request of the escorting officer, hold the person in custody for ninety-six (96) hours, pending receipt of the transit request to be made in accordance with paragraph 1 of this Article.

ARTICLE 19

Expenses

1. The Requested State shall take all necessary measures relevant to the procedure originated by the request for extradition and bear the relevant expenses.
2. The Requested State shall bear the expenses incurred in its territory in arresting the person sought and maintaining said person in custody until the surrender to the Requesting State, as well as the expenses associated with the seizure and keeping of the items or funds referred to in Article 17.
3. The Requesting State shall bear the expenses incurred in transporting the person extradited and any item or funds seized from the Requested State to the Requesting State, as well as the expenses of the transit indicated in Article 18.

ARTICLE 20

Subsequent Information

The Requesting State, upon request by the Requested State, shall provide promptly to the Requested State information on the proceedings or execution of the sentence imposed on the person extradited or information on the extradition of said person to a third State.

ARTICLE 21

Obligations under International Conventions/Treaties

The present Treaty shall not affect the rights and obligations of both Parties arising from International Conventions/Treaties to which they are Parties.

ARTICLE 22

Confidentiality

1. The Parties agree to keep the documents and any information used in the extradition procedure, as well as any other information relevant to that extradition and acquired after the surrender of the person extradited.
2. Each Party undertakes to respect and maintain the confidentiality or secrecy of the documents or information received from or given to the other Party when there is an explicit request to do so by the Party concerned.

ARTICLE 23

Settlement of Disputes

Any dispute arising from the interpretation or application of this Treaty shall be settled by consultation through diplomatic channels.

ARTICLE 24

Entry into Force, Ratification and Amendment

1. This Treaty shall enter into force on the date of receipt of the second of the two notifications by which each Contracting Party officially communicates to the other, through diplomatic channels, that its respective internal procedures of ratification has been completed.
2. This Treaty may be amended at any time by written agreement between the Contracting Parties. Any such amendment will enter into force in compliance with the procedure provided for in paragraph 1 of this Article and will form part of this Treaty.
3. This Treaty shall apply to any request submitted after its entry into force, and such request may be in respect of criminal offences -committed before or after the entry into force of this Treaty.

ARTICLE 25

Termination

Either Contracting Party may withdraw from this Treaty at any time by giving written notice to the other Party through diplomatic channels. The termination shall be effective six months after the date of the receipt of said notice. Termination of the effectiveness of this Treaty shall not affect extradition proceedings commenced prior to the termination.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

DONE in two originals at ROME on this 8 day of NOVEMBER (month) 2016 (year), in the Italian and English languages, both texts being equally authentic.

In case of any divergence on the interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Italy	For the Government of the Federal Republic of Nigeria

ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale della Nigeria, di seguito denominati "le Parti",

DESIDEROSI di promuovere un'efficace collaborazione tra i loro due Paesi al fine di prevenire la criminalità sulla base del mutuo rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del reciproco vantaggio,

CONSIDERANDO che tale scopo può essere conseguito attraverso la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisce le norme in materia di assistenza giudiziaria in materia penale,

RICONOSCENDO la necessità di favorire la più ampia misura di mutua assistenza nella notifica di citazioni, l'esecuzione di mandati ed altri documenti giudiziari e in materia di prove,

DECISI a migliorare l'efficienza di entrambi i Paesi nell'attività di prevenzione, indagine e perseguimento dei reati, compresi i reati collegati al terrorismo, e di individuazione, sequestro conservativo, sequestro e confisca di beni per il finanziamento del terrorismo, ed anche i proventi e gli strumenti di reato, attraverso la cooperazione e la mutua assistenza giudiziaria in materia penale,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

ARTICOLO 1
Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo:
   a) "materia penale" indica indagini, inchieste, processi o altri procedimenti connessi ad un reato istituito dal Parlamento o dagli organi legislativi delle Parti.
   b) "strumenti di reato" indica i beni che sono usati o destinati ad essere usati in relazione alla commissione di un reato.
   c) "proventi di reato" indica i beni derivati o conseguiti, direttamente o indirettamente, da una persona per effetto di una condotta criminale, o il valore di tali beni.
   d) "beni" indica denaro ed ogni genere di beni mobili o immobili, materiali o immateriali e comprende gli interessi sugli stessi.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1. Le Parti, in conformità alle disposizioni del presente Accordo, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia misura di mutua assistenza giudiziaria in materia penale.

2. L'assistenza comprende:

a) la localizzazione, l'identificazione di persone e cose;

b) la notificazione di documenti e atti relativi a procedimenti penali;

c) la citazione di testimoni, vittime, imputati in procedimenti penali e di periti per la loro comparsa volontaria davanti alle autorità competenti dello Stato richiedente;

d) il ricevere e fornire documenti, atti e mezzi di prova;

e) l'effettuazione e trasmissione di perizie;

f) l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni;

g) l'effettuazione di interrogatori;

h) il trasferimento di detenuti per assumerne la testimonianza o per farli partecipare ad altre attività processuali;

i) lo svolgere ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o cose;

j) l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamento di beni e sequestri;

k) la confisca di proventi di reato e di cose collegate al reato;

l) la comunicazione degli esiti di procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni dal casellario giudiziario;

m) lo scambio di informazioni sull'ordinamento giuridico;

n) ogni altra forma di assistenza non contraria alla legge dello Stato richiesto.

3. Il presente Accordo non si applica a:

a) l'esecuzione di mandati di arresto e di altre misure restrittive della libertà personale;

b) l'estradizione di persone;

c) l'esecuzione di sentenze penali emesse nello Stato richiedente;

d) il trasferimento di persone condannate per scontare la loro pena.

4. Il presente Accordo si applica esclusivamente alla mutua assistenza giudiziaria tra le Parti.

ARTICOLO 3

Doppia incriminabilità

1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per cui è domandata non costituisce reato nello Stato richiesto.

2. Tuttavia, quando la domanda di assistenza riguarda l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confische di beni e altre attività che pregiudicano i diritti fondamentali della persona o che sono invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata solamente se il fatto per cui è domandata è considerato reato anche dalla legge dello Stato richiesto.

ARTICOLO 4

Autorità Centrali

1. Le Autorità centrali designate trasmettono e ricevono le domande ai sensi del presente Accordo.

2. L'Autorità centrale della Repubblica italiana è il Ministero della Giustizia e quella della Repubblica Federale della Nigeria è il Procuratore Generale e il Ministero della Giustizia.

3. Ciascuna Parte comunica all'altra, per via diplomatica, ogni cambiamento della sua Autorità centrale designata.

ARTICOLO 5

Contenuto della domanda

1. La domanda di assistenza è formulata per iscritto e riporta la firma o il timbro dell'Autorità richiedente in conformità alle proprie leggi.

2. In tutti i casi la domanda di assistenza deve indicare:

   a) l'autorità competente che conduce le indagini, il procedimento o la procedura cui si riferisce la domanda;

   b) una descrizione dei fatti della causa, compreso il tempo e il luogo di commissione del reato, gli eventuali danni da questo causati, e la loro denominazione giuridica;

   c) le disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e la pena prevista;

   d) lo scopo della domanda e la descrizione dell'assistenza domandata;

   e) il grado di riservatezza richiesto ed il motivo dello stesso;

   f) il termine entro il quale dovrebbe essere eseguita la domanda, in casi di provata urgenza;

g) le persone autorizzate ad essere presenti all'esecuzione della domanda, in conformità al successivo articolo 6, paragrafo 3;

h) informazioni sulle indennità e rimborsi previsti per la persona citata a comparire nello Stato richiedente a fini di assunzione di prove, in conformità al successivo articolo 10, paragrafo 3;

i) ogni informazione necessaria per assunzione di prove in videoconferenza, in conformità al successivo articolo 15, paragrafo 5.

3. La domanda di assistenza deve indicare anche le seguenti informazioni:

a) l'identità dei soggetti indagati o perseguiti;

b) l'identità dei soggetti da identificare o trovare e il luogo in cui questi possano trovarsi;

c) l'identità e la residenza della persona nei cui confronti deve essere effettuata la notificazione e la sua posizione rispetto al procedimento, nonché le modalità di effettuazione della notificazione;

d) l'identità e la residenza della persona che deve testimoniare o rendere altre dichiarazioni;

e) l'ubicazione e la descrizione del luogo o dell'oggetto da ispezionare o esaminare;

f) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione delle cose da sequestrare o confiscare;

g) eventuali procedure speciali richieste per dare esecuzione alla domanda e i motivi delle stesse;

h) eventuali necessità di riservatezza;

i) ogni altra informazione che può agevolare l'esecuzione della domanda.

4. Se lo Stato richiesto ritiene che il contenuto della domanda non è sufficiente a soddisfare i requisiti del presente Accordo, può richiedere informazioni supplementari.

5. La domanda di assistenza giudiziaria, presentata attraverso le Autorità centrali, può essere trasmessa attraverso ogni mezzo veloce di comunicazione, compresi telex, fax e e-mail. In tali casi, la domanda formale deve arrivare entro i novanta giorni successivi.

ARTICOLO 6

Esecuzione delle domande

1. Lo Stato richiesto dà pronta esecuzione alla domanda in conformità alle proprie leggi e procedure.

2. Lo Stato richiesto rispetta le formalità e le procedure espressamente indicati dallo Stato richiedente salvo quanto diversamente disposto dal presente Accordo e altresì a

condizione che tali modalità e procedure non siano contrarie all'ordinamento giuridico dello Stato richiesto.

3. Lo Stato richiesto può, purché ciò non sia contrario al suo ordinamento giuridico, autorizzare le persone specificate nella domanda di assistenza giudiziaria ad esser presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente della data e del luogo di esecuzione della domanda di assistenza.

4. Lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente dell'esito dell'esecuzione della domanda. Quando l'assistenza domandata non può essere fornita, lo Stato richiesto ne comunica immediatamente i motivi allo Stato richiedente.

5. Quando la persona, nei cui confronti deve essere eseguita la domanda di assistenza giudiziaria, invoca immunità, privilegi, diritti o incapacità in conformità alle leggi ed alle procedure dello Stato richiesto, la questione è decisa dall'Autorità competente dello Stato richiesto e comunicata allo Stato richiedente. Se la persona invoca immunità, privilegi o incapacità in conformità alle leggi dello Stato richiedente, ciò è comunicato attraverso le Autorità centrali affinché l'Autorità competente dello Stato richiedente possa decidere in merito.

ARTICOLO 7

Rifiuto o rinvio dell'assistenza

1. Lo Stato richiesto può rifiutare, interamente o in parte, l'assistenza domandata quando:

a) l'esecuzione della domanda è contraria all'ordinamento giuridico dello Stato richiesto;

b) l'esecuzione della domanda può mettere in pericolo la sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato o provocare conseguenze contrarie ai principi fondamentali del suo ordinamento giuridico;

c) la domanda riguarda un reato di natura politica o un reato collegato ad un reato politico. A tal fine non sono considerati reati politici:

   i. omicidio o tentato omicidio;

   ii. ogni altro reato contro la vita, il benessere fisico o la libertà di una persona;

   iii. terrorismo e ogni altro reato non considerato politico ai sensi di trattati, convenzioni o accordi internazionali di cui entrambi gli Stati siano parti;

d) la domanda riguarda un reato esclusivamente militare;

e) il reato per cui la domanda è formulata è punito nello Stato richiesto con una pena di una tipologia vietata dall'ordinamento giuridico dello Stato richiesto;

f) la domanda è formulata per indagare, perseguire, punire o promuovere altri tipi di azioni contro una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità o opinione politica ovvero è motivata da pregiudizi legati a tali aspetti;

g) l'assistenza giudiziaria è domandata per procedimenti penali in corso o sentenze definitive nei confronti della stessa persona e per lo stesso reato indicato nella domanda di assistenza giudiziaria.

2. Lo Stato richiesto può rinviare l'esecuzione della domanda di assistenza se l'esecuzione interferirebbe con indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiesto.

3. Prima di rifiutare una domanda o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato richiesto può valutare se concedere l'assistenza. Le Autorità centrali di ciascuno Stato a tal fine si consultano tra loro e, se lo Stato richiedente accetta tale assistenza condizionata, la richiesta è eseguita secondo le modalità concordate.

4. Quando lo Stato richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria comunica allo Stato richiedente i motivi del rifiuto o del rinvio.

ARTICOLO 8

Ricerca di persone

In conformità alle disposizioni del presente Accordo, lo Stato richiesto fa tutto quanto possibile per individuare le persone indicate nella domanda di assistenza giudiziaria che si trovano presumibilmente nel suo territorio.

ARTICOLO 9

Citazioni e notificazione di documenti

1. Lo Stato richiesto notifica le citazioni e i documenti inviati dallo Stato richiedente in conformità alle proprie leggi.

2. Lo Stato richiesto fornisce allo Stato richiedente una relazione di notificazione su cui compare la firma o il timbro dell'autorità che ha effettuato la notificazione e che riporta data, tempo, luogo e modalità della consegna, nonché la persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notificazione non è effettuata, lo Stato richiesto ne informa prontamente lo Stato richiedente e ne comunica le ragioni.

3. Le domande di notificazione di citazioni a comparire davanti all'autorità giudiziaria sono formulate allo Stato richiesto entro i termini indicati nell'articolo 11, paragrafo 2.

4. Lo Stato richiesto effettua la notificazione dei documenti in conformità alle proprie leggi. I documenti da notificare devono essere redatti nelle lingue inglese e italiana. Quando i documenti non sono redatti nella lingua dello Stato richiesto o non sono accompagnati da una traduzione ufficiale possono essere notificati al destinatario se questo è disposto ad accettarli.

5. La domanda di notificazione contiene l'indirizzo abituale del destinatario e la natura del documento da notificargli. Se l'indirizzo fornito nella domanda di notificazione è incompleto o sconosciuto, l'Autorità centrale, in conformità alle proprie leggi, adotta tutte le misure necessarie per accertare l'esatto indirizzo.

6. La citazione e i documenti notificati non devono essere accompagnati da alcuna comminatoria di misure sanzionatorie in caso di mancata comparizione.

ARTICOLO 10

Assunzione di prove nello Stato richiesto

1. Lo Stato richiesto, in conformità alle proprie leggi, ottiene dichiarazioni da testimoni, vittime, indagati o imputati, periti o altre persone e ottiene altresì atti, documenti, e ogni altra prova indicata nella domanda di assistenza giudiziaria, che devono essere trasmesse allo Stato richiedente.

2. Lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente sulla data e luogo in cui effettuare l'assunzione di prove. Se necessario, le Autorità centrali si consultano tra loro per fissare una data conveniente per entrambe le Parti.

3. Le persone citate ad effettuare dichiarazioni possono rifiutare di farlo se la legge dello Stato richiesto o dello Stato richiedente lo consente; a tal fine, lo Stato richiesto indica tale fatto espressamente nella domanda di assistenza.

4. Lo Stato richiesto consente la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni se ciò è previsto dalle leggi dello Stato richiedente e non è contrario alle leggi dello Stato richiesto.

5. I documenti e il materiale probatorio indicati dalla persona citata a rendere dichiarazioni possono essere ottenuti e sono ammissibili come prove nello Stato richiedente in conformità alle leggi dello Stato richiedente.

ARTICOLO 11

Assunzione di prove nello Stato richiedente

1. Lo Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, cita una persona a comparire davanti all'Autorità competente nel territorio dello Stato richiedente per essere interrogata, rendere testimonianza o rendere altre dichiarazioni, o per essere sentita in qualità di perito o per lo svolgimento di altre attività processuali. Lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente riguardo la disponibilità della persona in oggetto.

2. Lo Stato richiedente trasmette allo Stato richiesto la domanda di citazione a comparire davanti ad un'Autorità del territorio dello Stato richiedente almeno novanta giorni prima della data fissata per la comparizione, salvo che lo Stato richiedente abbia accettato un termine inferiore in casi urgenti.

3. Lo Stato richiedente indica nella domanda l'ammontare di eventuali indennità e rimborsi spese cui ha diritto la persona citata, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera h).

ARTICOLO 12

Garanzie e principio di specialità

1. La persona che è presente nel territorio dello Stato richiedente a norma dell'articolo 11:

a) non deve essere oggetto di indagini da parte dello Stato richiedente, né essere sottoposta a procedimento, giudizio o a misure privative della libertà personale in relazione a reati commessi prima di entrare nel territorio di detto Stato;

b) non deve essere obbligata a rendere testimonianza o altre dichiarazioni né a partecipare ad attività relative ad un procedimento diverso da quello indicato nella domanda di assistenza salvo che lo Stato richiesto e la persona interessata lo consentano.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo cessa di avere effetto se la persona cui fa riferimento:

a) non lascia il territorio dello Stato richiedente entro trenta giorni dal momento in cui questa è informata ufficialmente del fatto che la sua presenza non è più necessaria. Detto termine non comprende il periodo durante il quale tale persona non ha lasciato il territorio dello Stato richiedente per motivi indipendenti dalla sua volontà;

b) dopo aver lasciato il territorio dello Stato richiedente, vi fa volontariamente ritorno.

3. La persona che non compare in seguito ad una citazione presentata in conformità alle disposizioni del presente Accordo, o che rifiuta di rendere dichiarazioni o di partecipare ad altre attività processuali a norma degli articoli 10 o 11 del presente Accordo, non può essere sottoposta ad alcuna misura coercitiva o di privazione della libertà personale, ivi compresa l'accompagnamento coattivo davanti al giudice, per effetto della mancata comparizione o del rifiuto a comparire. Su domanda, possono essere applicate altre sanzioni di natura diversa previste dalle leggi dello Stato richiesto in circostanze analoghe.

4. Il testimone o il perito che è sentito in conformità agli articoli 10 e 11 è comunque responsabile del contenuto della sua dichiarazione o perizia o di ogni altra condotta commessa durante la sua comparizione davanti al giudice, che è considerata reato in conformità alle leggi sia dello Stato richiesto che dello Stato richiedente, nell'ambito della giurisdizione che a ciascuno di tali Stati compete in relazione al reato in questione.

ARTICOLO 13

Trasferimento temporaneo di detenuti

1. Quando, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, non è possibile procedere a videoconferenza, lo Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, può trasferire temporaneamente nello Stato richiesto una persona detenuta nel suo territorio al fine di consentirle di comparire davanti ad un'Autorità competente per essere interrogata, rendere

testimonianza o dichiarazioni, ovvero partecipare ad altre attività processuali, purché la stessa vi acconsenta e le Autorità centrali di entrambe le Parti siano d'accordo.

2. Il trasferimento temporaneo della persona può essere effettuato purché:

a) non interferisca con indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiesto, in cui detta persona debba partecipare;

b) la persona trasferita sia trattenuta in stato di custodia da parte dello Stato richiedente.

3. Il tempo trascorso in stato di custodia nello Stato richiedente è calcolato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta nello Stato richiesto.

4. Quando diviene necessario eseguire un trasferimento temporaneo del detenuto attraverso il territorio di uno Stato terzo, lo Stato richiedente presenta all'Autorità competente dello Stato terzo una domanda di transito e comunica prontamente allo Stato richiesto l'esito di tale domanda assieme al relativo documento.

5. Lo Stato richiedente restituisce immediatamente la persona trasferita allo Stato richiesto al termine delle attività indicate al paragrafo 1 del presente articolo ovvero alla scadenza di ogni altro termine specificamente convenuto dalle Autorità centrali di entrambi gli Stati.

6. Alla persona temporaneamente trasferita in conformità al presente articolo sono accordate, ove applicabili, le garanzie indicate all'articolo 12.

7. Lo Stato richiedente non può rifiutare di restituire una persona trasferita sulla base della nazionalità.

ARTICOLO 14

Protezione di vittime, testimoni e altre parti nel procedimento penale

Al fine di assicurare il buon esito delle indagini e del corso della giustizia, entrambi gli Stati adottano le misure previste dalle proprie leggi per la protezione di vittime, testimoni e altre parti nel procedimento penale con riferimento ai reati ed all'assistenza richiesta.

ARTICOLO 15

Audizione in videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato richiesto e deve essere sentita come testimone o perito dalle Autorità competenti dello Stato richiedente, tale Stato può chiedere che tale audizione si svolga mediante videoconferenza, in conformità alle disposizioni del presente articolo, se la persona è impossibilitata a comparire volontariamente nel suo territorio.

2. L'audizione mediante videoconferenza può essere richiesta anche per interrogare l'indagato o l'imputato e per farlo partecipare all'udienza, se ciò non è contrario all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato. In questo caso, deve essere permesso al

difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova nello Stato richiesto ovvero davanti all'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente, consentendosi al difensore di poter comunicare riservatamente con il proprio assistito.

3. L'audizione mediante videoconferenza può essere effettuata se la persona che deve essere sentita o interrogata è detenuta nel territorio dello Stato richiesto.

4. Lo Stato richiesto autorizza l'audizione mediante videoconferenza, purché abbia i mezzi tecnici per attuarla.

5. Le richieste di audizione mediante videoconferenza indicano, oltre a quanto previsto all'articolo 5, i motivi per cui la persona non detenuta che deve essere sentita o interrogata deve essere fisicamente presente nello Stato richiedente, e altresì l'Autorità competente e le persone che riceveranno le dichiarazioni.

6. L'Autorità competente dello Stato richiesto cita a comparire le persone interessate in conformità alle proprie leggi.

7. Quando l'audizione si svolge mediante videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:

a) le Autorità competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione di prove, se necessario con l'assistenza di un interprete. L'Autorità competente dello Stato richiesto effettua l'identificazione della persona che compare e assicura che tale attività sia svolta in conformità alle proprie leggi. Quando l'Autorità competente dello Stato richiesto ritiene che, durante l'assunzione delle prove, non siano rispettati i principi fondamentali del suo ordinamento giuridico, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'attività sia svolta in conformità a detti principi;

b) le Autorità competenti di entrambi gli Stati, se necessario, convengono in merito alle misure di protezione da adottare nei confronti delle persone citate;

c) su domanda dello Stato richiedente o della persona comparsa, lo Stato richiesto, se necessario, fornisce a tale persona l'assistenza di un interprete;

d) la persona citata a rendere dichiarazioni ha la facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legge dello Stato richiesto o dello Stato richiedente lo consente.

8. Salvo quanto previsto alla lettera b) che precede, l'Autorità competente dello Stato richiesto alla fine dell'audizione redige un verbale che riporta la data e il luogo della stessa, i dati personali della persona comparsa, i dati personali, la carica e il numero delle persone che hanno partecipato all'attività, nonché le condizioni tecniche con cui si è svolta l'assunzione delle prove. L'originale del verbale è prontamente trasmesso da parte dell'Autorità competente dello Stato richiesto all'Autorità competente dello Stato richiedente, attraverso le loro rispettive Autorità centrali.

9. Le spese sostenute dallo Stato richiesto per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dallo Stato richiedente, salvo che lo Stato richiesto non rinunci al rimborso in tutto o in parte.

10. Lo Stato richiesto può consentire l'uso della videoconferenza in aggiunta ai casi specificati nei paragrafi 1 e 2 precedenti, al fine di effettuare riconoscimenti di persone e di cose e confronti tra le persone coinvolte nel procedimento.

ARTICOLO 16

Fornitura di documenti ufficiali o pubblici, di documenti, di atti o di cose

1. Lo Stato richiesto fornisce allo Stato richiedente informazioni, documenti, atti di dipartimenti e agenzie del governo che sono di dominio pubblico.

2. Lo Stato richiesto può fornire informazioni, documenti, atti e cose in possesso di un dipartimento o agenzia del governo che non sono di dominio pubblico, in misura pari e in condizioni equivalenti a quelle previste per le sue autorità giudiziarie e di polizia giudiziaria.

3. Lo Stato richiesto può fornire copie certificate conformi di documenti o atti, salvo che lo Stato richiedente non richieda espressamente gli originali.

4. I documenti, atti o cose originali forniti allo Stato richiedente sono restituiti allo Stato richiesto non appena possibile.

5. Se non vietato dalle leggi dello Stato richiesto, i documenti, atti o cose sono forniti nella forma o sono accompagnati dalla certificazione specificate dallo Stato richiedente affinché siano ammissibili secondo le leggi dello Stato richiedente.

ARTICOLO 17

Perquisizioni, sequestri e confische

1. Lo Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, esegue le verifiche o indagini domandate al fine di accertare se siano presenti nel suo territorio proventi di reato o cose collegate al reato e comunica allo Stato richiedente l'esito di tali indagini. Nel formulare la domanda, lo Stato richiedente comunica allo Stato richiesto gli elementi che lo inducono a ritenere che proventi di reato o cose collegate al reato possano essere presenti nel territorio di quest'ultimo.

2. Quando i proventi di reato o le cose collegate al reato sono individuati, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, adotta le misure previste dalle proprie leggi per il congelamento, il sequestro e la confisca di tali proventi di reato o cose collegate al reato, in conformità all'articolo 6 del presente Accordo.

3. Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto trasferisce allo Stato richiedente, interamente o in parte, i proventi di reato e le cose collegate al reato, nonché le somme ottenute dalla vendita di questi ultimi, secondo le condizioni convenute dagli Stati tra loro.

4. Se l'Autorità centrale di una Parte viene a sapere di proventi o strumenti di reato che si trovano nel territorio dell'altra Parte e che possono essere confiscati o comunque soggetti a sequestro ai sensi della legge di tale Parte, ne può informare l'Autorità centrale dell'altra Parte. Se tale altra Parte è competente in tal senso, può presentare dette informazioni alle proprie autorità affinché decidano se e quale attività sia opportuna. Le autorità emettono

la loro decisione in conformità alla legge del loro paese e, attraverso l'Autorità centrale, riferiscono all'altra Parte le attività svolte.

5. Nel dare applicazione al presente articolo, sono fatti salvi i diritti dello Stato richiesto o di terzi rispetto a tali proventi di reato o cose collegate al reato.

ARTICOLO 18

Identificazione di informazioni bancarie e finanziarie

1. Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sospettata o imputata di un reato sia titolare di uno o più conti bancari presso una banca ubicata nel suo territorio e fornisce le informazioni del caso allo Stato richiedente, nonché informazioni sulle identità dei soggetti autorizzati ad operare su tali conti, le loro ubicazioni e le transazioni ad essi riferite.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo può riferirsi anche a istituzioni diverse dalle banche.

3. Lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente dell'esito delle proprie indagini.

4. L'assistenza di cui al presente articolo non può essere rifiutata opponendo il motivo del segreto bancario.

ARTICOLO 19

Compatibilità con altri strumenti di cooperazione o assistenza

1. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano diritti o obblighi riconosciuti assunti da ciascuno Stato attraverso altri accordi internazionali di cui siano parte.

2. Il presente Accordo non impedisce agli Stati di accordare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di accordi, disposizioni o prassi condivise se essi sono conformi ai loro rispettivi ordinamenti giuridici. A tal fine, l'assistenza giudiziaria può essere richiesta anche al fine di:

a) istituire delle squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati;

b) effettuare consegne controllate nel territorio dello Stato richiesto;

c) assistere le autorità di polizia giudiziaria dello Stato richiedente nello svolgimento di attività sotto copertura nel territorio dello Stato richiesto, in collaborazione con le autorità di polizia giudiziaria dello Stato richiesto;

d) effettuare, nel territorio dello Stato richiesto, attraverso personale di polizia giudiziaria di entrambi gli Stati, attività di osservazione, pedinamento e

monitoraggio di persone sospettate di aver partecipato alla commissione di reati gravi.

3. Relativamente alle attività assistite di cui al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'assistenza è accordata a condizione che il fatto per il quale è domandata costituisca reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 2;

b) la domanda di assistenza è esaminata e decisa da parte dell'Autorità competente dello Stato richiesto caso per caso, in conformità alle proprie leggi e alle disposizioni del presente Accordo;

c) l'Autorità procedente dello Stato richiedente e l'Autorità competente dello Stato richiesto concordano i dettagli dell'attività di cui si tratta, nonché la sua organizzazione, la procedura operativa da seguire, chi debba parteciparvi e a quale titolo, le eventuali condizioni specifiche da rispettare e quanto tale attività debba durare. Detti accordi sono comunicati alle Autorità centrali designate ai sensi dell'articolo 4;

d) l'attività assistita è effettuata in conformità alle procedure previste in materia dalle leggi dello Stato richiesto e sotto la supervisione e direzione dell'Autorità competente di tale Stato;

e) lo Stato richiesto può, oltre che per i motivi indicati negli articoli 3 e 7, rifiutare di prestare assistenza per reati di minore gravità.

ARTICOLO 20

Scambio di informazioni sui procedimenti penali

Lo Stato richiesto trasmette allo Stato richiedente informazioni sui procedimenti penali, sulle condanne e sulle pene inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini dello Stato richiedente.

ARTICOLO 21

Scambio di informazioni sulle normative

Gli Stati, se richiesti, si scambiano informazioni sulla legislazione e sulla prassi giudiziaria esistenti nei loro rispettivi Paesi con riferimento all'esecuzione del presente Accordo.

ARTICOLO 22

Trasmissione di sentenze e di certificati del casellario penale

1. Quando lo Stato richiesto trasmette una sentenza vi include il verbale del procedimento, se lo Stato richiedente lo domanda.

2. I certificati del casellario penale che sono necessari all'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente ai fini del procedimento penale sono trasmessi a detto Stato su base di reciprocità.

ARTICOLO 23

Dispensa dall'onere di certificazione e validità dei documenti e degli atti

I documenti e gli atti forniti in conformità al presente Accordo non necessitano di certificazione o autentica e sono pienamente ammissibili come prove nello Stato richiedente.

ARTICOLO 24

Riservatezza

1. Lo Stato richiesto può richiedere, previa consultazione con lo Stato richiedente, che le informazioni o le prove fornite o che la fonte di tali informazioni o prove sia tenuta riservata, ovvero sia rivelata o utilizzata unicamente secondo i termini e condizioni da esso specificate.

2. Lo Stato richiedente può richiedere che la domanda, il suo contenuto, i documenti a sostegno e ogni attività svolta in conformità alla domanda sia tenuta riservata. Se la domanda non può essere eseguita senza violare la riservatezza richiesta, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente prima di eseguire la domanda e quest'ultimo di conseguenza decide se la domanda debba essere comunque eseguita.

ARTICOLO 25

Costi e spese

1. Lo Stato richiesto sostiene i costi e le spese relativi all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria. Tuttavia sono a carico dello Stato richiedente:

a) spese di viaggio e di soggiorno nello Stato richiesto delle persone indicate all'articolo 6, paragrafo 3;

b) indennità e spese di viaggio e soggiorno nello Stato richiedente delle persone indicate all'articolo 11;

c) spese derivate dall'esecuzione della domanda indicate all'articolo 12;

d) spese sostenute per gli scopi indicati all'articolo 14;

e) spese di videoconferenza, senza pregiudizio per le disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 9;

f) spese e onorari dei periti;

g) spese e onorari di traduzione e interpretariato nonché i costi di trascrizione;

h) costi di conservazione e consegna dei beni sequestrati;

i) spese relative all'assunzione della prova da parte dello Stato richiesto in favore dello Stato richiedente via video, satellite o altri strumenti tecnologici.

2. Quando diviene evidente che l'esecuzione della domanda richiede spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano tra loro per determinare a quali termini e condizioni l'assistenza domandata può essere prestata.

ARTICOLO 26

Lingua

1. Le domande e la relativa documentazione a sostegno sono tradotte in lingua inglese o italiana, a seconda del caso.

2. Tali domande portano il timbro o il sigillo ufficiali degli Stati.

ARTICOLO 27

Limiti di utilizzo

Lo Stato richiedente non rivela o utilizza le informazioni o le prove fornite per scopi diversi da quelli indicati nella domanda, senza il preventivo consenso dell'Autorità centrale dello Stato richiesto.

ARTICOLO 28

Soluzione delle controversie

Le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione, dall'applicazione o attuazione del presente Accordo sono risolte mediante consultazioni reciproche tra le Autorità competenti degli Stati o per via diplomatica se le Autorità competenti non sono in grado di risolvere la controversia.

ARTICOLO 29

Entrata in vigore

1. Ciascuno Stato comunica all'altro Stato per iscritto, per via diplomatica, il completamento delle proprie procedure interne prescritte per l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Il presente Accordo entra in vigore il trentesimo (30°) giorno successivo alla data dell'ultima delle due comunicazioni.

3. Il presente Accordo si applica alle richieste presentate dopo la sua entrata in vigore e le domande possono riferirsi a reati commessi prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 30

Modifica

1. Il presente Accordo può essere modificato in ogni momento con il mutuo consenso degli Stati.

2. Ogni modifica al presente Accordo concordata tra gli Stati è effettuata mediante accordi reciproci tra gli Stati ed entra in vigore in conformità all'articolo 29.

ARTICOLO 31

Cessazione

Ciascuna Parte contraente può recedere dal presente Accordo in ogni momento dandone comunicazione scritta all'altro Stato per via diplomatica. In tal caso, l'Accordo cessa di essere efficace il novantesimo (90°) giorno successivo alla data in cui è data detta comunicazione.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a ROMA, il giorno 8 del mese NOVEMBRE dell'anno 2016, in duplice copia nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenze sull'interpretazione, prevale il testo in inglese.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo della Repubblica Federale della Nigeria

AGREEMENT ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA

PREAMBLE

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Federal Republic of Nigeria, hereinafter referred to as "the Parties",

DESIRING to promote an effective cooperation between their two Countries with the intent of preventing crime on the basis of mutual respect for sovereignty, equality and mutual benefit,

CONSIDERING that this purpose can be achieved through the conclusion of a bilateral agreement establishing rules on legal assistance in criminal matters,

RECOGNIZING the need to facilitate the widest measures of mutual assistance in the service of summons, execution of warrants and other judicial documents or evidence; and

DETERMINED to improve the effectiveness of both Countries in the prevention, investigation and prosecution of crime including crime related to terrorism and tracing, restraint, forfeiture or confiscation of assets for financing of terrorism and also the proceeds and instruments of crime, through cooperation and mutual legal assistance in criminal matters;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1
Definitions

1. For the purpose of this Agreement –

   (a) "criminal matters" means investigations, inquiries, trials or other proceedings relating to an offence created by Parliament or the legislature of the Parties.

   (b) "instruments of crime" means any property which is or is intended to be used in connection with the commission of an offence.

   (c) "proceeds of crime" means any assets derived or realized, directly or indirectly, by any person as a result of criminal conduct, or the value of any asset.

   (d) "assets" means money and all kinds of moveable or immovable and tangible or intangible property, and include any interest in such property.

ARTICLE 2

Scope

1. The Parties, in compliance with the provisions of this Agreement, undertake to afford one another the greatest measure of mutual legal assistance in criminal matters.

2. Such assistance shall include:

(a) Locating, identifying persons and objects;

(b) serving documents and records relating to criminal proceedings;

(c) summoning witnesses, victims, defendants in criminal proceedings and experts to appear voluntarily before the competent Authority in the Requesting State;

(d) obtaining and providing documents, records, and articles of evidence;

(e) carrying out and sending expert opinions;

(f) taking the testimony or statements of persons;

(g) carrying out questionings;

(h) transferring detained persons for their testimony or taking part in other procedural activities;

(i) carrying out judicial inspections or examining sites or items;

(j) executing investigations, searches, freezing of assets and seizures;

(k) confiscating the proceeds of crime and items related to the criminal offence;

(l) communicating the outcome of criminal proceedings and transmitting criminal judgments and information taken from judicial records;

(m) exchanging information on law; and

(n) any other form of assistance not contrary to the law of the Requested State.

3. This Agreement shall not apply to:

(a) the execution of warrants of arrest and other measures restrictive of personal liberty;

(b) the extradition of any person;

(c) the execution of criminal judgments given in the Requesting State;

(d) the transfer of a sentenced person for the purpose of serving sentence.

4. This Agreement shall apply exclusively to mutual legal assistance between the Parties.

ARTICLE 3

Dual Criminality

1. Legal assistance may be afforded also when the act for which it is requested does not constitute a criminal offence in the Requested State.

2. However, when the request for assistance relates to executing searches, seizures, confiscations of assets and other activities which affect the fundamental rights of a person or are invasive of sites or items, assistance shall be afforded only if the act for which it is requested is regarded as a criminal offence also by the law of the Requested State.

ARTICLE 4

Central Authorities

1. The designated Central Authorities shall transmit and receive all requests for the purpose of this Agreement.

2. The Central Authority for the Republic of Italy shall be the Ministry of Justice and for the Federal Republic of Nigeria shall be the Attorney-General of the Federation and Minister of Justice.

3. Each Party shall communicate to the other, through diplomatic channels, any change of its designated Central Authority.

ARTICLE 5

Contents of Requests

1. The request for assistance shall be made in writing and shall bear the signature or stamp of the requesting Authority in compliance with its domestic laws.

2. In all cases, requests for assistance shall indicate:

(a) the relevant authority conducting the investigation, prosecution or proceedings to which the request relates ;

(b) a description of the facts of the case, including the time and place of commission of the offence, any damage caused thereof, as well as their legal denomination;

(c) the applicable law provisions, including the statute of limitations and the sentence which may be imposed;

(d) the purpose of the request and the description of the assistance sought;

(e) the degree of confidentiality required and the reasons thereof;

(f) the time limit within which the request should be executed, in cases of proven urgency;

(g) the persons to be authorised to be present at the execution of the request, in compliance with Article 6, paragraph 3, below;

(h) information as to the allowances and reimbursements which is due to the person who is summoned to appear in the Requesting State for the purpose of taking evidence, in compliance with Article 10, paragraph 3, below;

(i) any information necessary for taking evidence via videoconference, in compliance with article 15, paragraph 5, below.

3. In the following cases the request for assistance shall also include the following information:

(a) the identity of the persons under investigation or prosecution;

(b) the identity of the person to be identified or found and the place where said person may be;

(c) the identity and residence of the person on which service is to be effected and his/her status in respect of the proceedings, as well as the manner in which service is to be made ;

(d) the identity and residence of the person who has to give testimony or make other declarations;

(e) the location and description of the place or item to be inspected or examined;

(f) the location and description of the place to be searched and the indication of the items to be seized or confiscated;

(g) any special procedure sought for giving execution to the request and the relevant reasons for it;

(h) any requirement for confidentiality; and

(i) any other information which may facilitate the execution of the request.

4. If the Requested State considers that the content of the request is not sufficient to meet the conditions of this Agreement, it may request for additional information.

5. The request for legal assistance, submitted through the Central Authorities, may be transmitted by any speedy means of communication, including telex, fax and e-mail. In such cases, the formal request shall arrive within ninety days therefrom.

ARTICLE 6

Execution of Requests

1. The Requested State shall promptly execute the request in accordance with its domestic law and procedures.

2. The Requested State shall comply with the formalities and procedures expressly indicated by the Requesting State unless otherwise provided for in this Agreement, and also provided that such modalities and procedures are not contrary to domestic law of the Requested State.

3. Provided it is not contrary to its domestic law, the Requested State may authorise the persons specified in the request for legal assistance to be present to the execution of the same. To this end, the Requested State shall promptly inform the Requesting State on the date and place of execution of the request for assistance.

4. The Requested State shall promptly inform the Requesting State on the outcome of the execution of the request. Where the assistance requested cannot be provided, the Requested State shall immediately communicate its reasons to the Requesting State.

5. Where the person in respect of which the request for legal assistance is to be executed, invokes any immunity, privilege, right or incapacity in accordance with the domestic law and procedures of the Requested State, the issue shall be decided upon by the relevant Authority of the Requested State and communicated to the Requesting State. If the person invokes any immunity, privilege, right or incapacity in accordance with the domestic law of the Requesting State, this invocation shall be communicated through the Central Authorities in order that the relevant Authority of the Requesting State may decide upon it.

ARTICLE 7

Refusal or Postponement of Assistance

1. The Requested State may refuse, entirely or in part, the assistance requested where:

   (a) the execution of the request is contrary to the domestic law of the Requested State;

   (b) the execution of the request may impair its sovereignty, security, public order or other essential interests of the State or cause consequences in contrast with the fundamental principles of its domestic law;

   (c) the request relates to a criminal offence of a political nature or to a criminal offence related to a political offence. To this end the following shall not be considered as political offences:

      i) homicide or attempted homicide;

      ii) any other criminal offence against the life, physical well-being or liberty of any person;

      iii) terrorism and any other criminal offence not considered as political offence under any international treaty, convention or agreement to which both States are parties;

   (d) the request relates to an exclusively military criminal offence;

   (e) the criminal offence for which the request is made is punishable in the Requesting State by a type of penalty which is prohibited by the law of the Requested State;

   (f) the request is made to investigate, prosecute, punish or promote other types of actions against a person on account of that person's race, sex, religion, nationality or political opinion or biased for any of these reasons;

(g) legal assistance is requested for on-going criminal proceedings, or final judgments against the same person and the same criminal offence indicated in the request for legal assistance.

2. The Requested State may postpone the execution of the request for assistance if executing the request would interfere with ongoing investigations or criminal proceedings in the Requested State.

3. Before refusing a request or postponing its execution, the Requested State may consider whether the assistance may be granted upon conditions. To this end, the Central Authorities of each State shall consult with one another and, if the Requesting State accepts such a conditional assistance, the request shall be executed in compliance with the modalities.

4. When the Requested State refuses or postpones the legal assistance, it shall inform the Requesting State in writing of the reasons for such refusal or postponement.

ARTICLE 8

Searching for Persons

In compliance with the provisions of this Agreement, the Requested State shall do everything possible to trace the persons indicated in the requests for legal assistance who are presumably in its territory.

ARTICLE 9

Summons and Service of Documents

1. The Requested State shall serve the summons and documents sent by the Requesting State in compliance with its domestic law.

2. The Requested State shall provide the Requesting State with a proof of service bearing the signature or stamp of the Authority that effected service, and indicating the date, time, place and modalities of delivery, as well as the person to which the documents have been delivered. Where service is not effected, the Requested State shall promptly inform the Requesting State and communicate the reasons thereof.

3. The requests to serve summons to appear in court shall be made to the Requested State within the time limit set in paragraph 2 of Article 11.

4. The Requested State shall effect service of documents in accordance with its domestic law. The documents to be served shall be drawn up in Italian and English languages. When the documents are not drawn up in the language of the Requested State or are not accompanied by an official translation they may be served on the addressee if he/she is willing to accept them.

5. A request for service shall contain the fixed address of the addressee and the nature of the document to be served. If the address given in the request for service is not complete

or known, the Central Authority shall, in accordance with its domestic law, take the necessary measures to ascertain the correct address.

6. The summons and the documents served shall not be accompanied by any threat of measures compelling appearance in case of failure to appear.

ARTICLE 10

Taking of Evidence in the Requested State

1. The Requested State, in compliance with its domestic law, shall obtain statements from witnesses, victims, persons under investigation or prosecution, experts, or other persons, and shall also obtain records, documents and any other evidence indicated in the request for legal assistance, which shall be transmitted to the Requesting State.

2. The Requested State shall promptly inform the Requesting State of the date and place where the evidence shall take place. If necessary, the Central Authorities shall consult with one another in order to set a date which is convenient to both Parties.

3. The person summoned to make statements may refuse to do so where the law of the Requested State or of the Requesting State permits; to this end, the Requesting State shall mention this expressly in the request for assistance.

4. The Requested State shall allow the presence of the defence counsel of the person summoned to make statements where this is provided by the law of the Requesting State and is not contrary to the law of the Requested State.

5. Documents and other articles of evidence indicated by the person summoned to make statements may be obtained and are admissible as evidence in the Requesting State in compliance with the law of the Requesting State.

ARTICLE 11

Taking of Evidence in the Requesting State

1. The Requested State, at the request of the Requesting State, shall summon a person to appear before the competent Authority in the territory of the Requesting State in order to be questioned, give testimony or make other statements, or to be heard as experts or to perform other procedural activities. The Requested State shall inform promptly the Requesting State about the availability of the said person.

2. The Requesting State shall transmit to the Requested State the request for the summons to appear before an Authority of the territory of the Requesting State at least ninety days before the day set for appearance, unless the Requesting State has agreed on a shorter time limit in urgent cases.

3. The Requesting State shall indicate in the request the amount of any allowance and reimbursement of expenses the person summoned is entitled to, pursuant to Article 5, paragraph 2, letter (h).

ARTICLE 12

Guarantees and Speciality Rule

1. The person who is present in the territory of the Requesting State pursuant to Article 11 shall:

(a) not be investigated by the Requesting State nor prosecuted, tried or subjected to any other measure of deprivation of personal liberty in relation to criminal offences committed prior to entering the territory of said State;

(b) not be obliged to give testimony or make other statements nor participate in any activity relevant to a proceeding different from the one indicated in the request for assistance unless the Requested State and the person concerned give consent.

2. Paragraph 1 of this Article shall cease to have effect if the person indicated therein :

(a) does not leave the territory of the Requesting State within thirty days of the moment in which s/he is officially informed that his/her presence is no longer necessary. Such time limit shall not include the period during which said person has not left the territory of the Requesting State for reasons beyond his/her control;

(b) after having left the territory of the Requesting State, voluntarily returns to it.

3. The person who does not appear following to a summon submitted in compliance with the provisions of this Agreement, or who refused to make statements or to take part in other procedural activities pursuant to Articles 10 or 11 of this Agreement shall not be subjected to any coercive measure or measure of deprivation of personal liberty, including being brought forcibly before the court, as a consequence of failure to appear or refusal. Upon request, other sanctions of a different nature provided by the law of the Requested State in similar circumstances may be applied.

4. The witness, or expert, who is heard in compliance with Articles 10 and 11 is however responsible for the contents of the statement or expert report or for any other conduct, regarded as an offence in criminal law, committed while appearing in court, in compliance with the relevant law of both the Requested State and the Requesting State, subject to the respective jurisdiction of each State over the criminal offence act.

ARTICLE 13

Temporary Transfer of Detained Persons

1. Where, pursuant to Article 15, paragraph 4, videoconference is not possible, the Requested State may, at the request of the Requesting State, transfer temporarily to the Requesting State a person detained in its territory in order to enable him to appear before a competent Authority to be questioned, give evidence or make statements, or take part in other procedural activities, provided that said person consents and the Central Authorities of both Parties agree.

2. The temporary transfer of the person may be effected provided that:

(a) it does not interfere with investigations or criminal prosecutions that are being carried out in the Requested State, in which said person has to participate;

(b) the person transferred is retained by the Requesting State in custody.

3. The time spent in legal custody in the Requesting State shall be counted for the purposes of execution of the sentence imposed in the Requested State.

4. Where it becomes necessary to execute the temporary transfer of the detained person through the territory of a third State, the Requesting State shall submit to the competent Authority of the third State a request for transit and promptly inform the Requested State of the outcome of the said request, along with the relevant document.

5. The Requesting State shall immediately return to the Requested State the person transferred at the end of the activities indicated in paragraph 1 of this Article or at the end of any other time limit specifically agreed upon by the Central Authorities of both States.

6. The person who is temporarily transferred in compliance with this Article shall be granted, where applicable, the guarantees indicated in Article 12.

7. The requesting State shall not decline on the basis of nationality to return a person transferred.

ARTICLE 14

Protection of Victims, Witnesses and other Parties taking part in the Criminal Proceedings

To ensure the outcome of investigations and the course of justice, both States shall adopt the measures provided in their domestic laws for the protection of victims, witnesses and other parties taking part in the criminal proceedings with reference to the offences and the assistance requested.

ARTICLE 15

Appearance through Videoconference

1. If a person is in the territory of the Requested State and has to be heard as a witness or expert by the competent Authorities of the Requesting State, the said State may request that appearance should take place by videoconference, in compliance with the provisions of this Article, if it is impossible for the person to appear voluntarily in its territory.

2. Appearance by videoconference may also be requested for questioning the person under investigation or criminal prosecution and for his/her participation in the hearing, if this is not contrary to the domestic law of each State. In such a case, the defence counsel of the person appearing must be allowed to be present in the place where the said person is in the Requested State or before the judicial Authority of the Requesting State, and the defence counsel shall be enabled to communicate with him/her in a confidential manner.

3. Appearance by videoconference may be effected if the person who has to be heard or questioned is detained in the territory of the Requested State.

4. The Requested State shall authorise appearance by videoconference provided it has the technical means to realize it.

5. Requests of appearance by videoconference shall indicate, in addition to what is provided in Article 5, the reasons why it is impossible, for the person who is not detained and who has to be heard or questioned, to be present in person in the Requesting State, and also indicate the competent Authority and the persons who will take the statement.

6. The competent Authority of the Requested State shall summon the appearance of the person concerned in compliance with its domestic law.

7. Where appearance is by videoconference, the following provisions shall apply:

(a) the competent Authorities of both States shall be present during the taking of evidence, if necessary with the assistance of an interpreter. The competent Authority of the Requested State shall perform the identification of the person appearing and ensure that this activity is carried out in compliance with its domestic law. Where the competent Authority of the Requested State consider that, during the taking of evidence, the fundamental principles of its domestic law are not complied with, it shall immediately adopt any necessary measure so that the activity is carried out in compliance with the said principles;

(b) the competent Authorities of both States shall mutually agree on the measures of protection to be taken for the person summoned, where necessary;

(c) at the request of the Requesting State or of the person who has appeared, the Requested State shall provide for that person to be assisted by an interpreter, if necessary;

(d) the person summoned to make statements has the faculty to refuse to make them where the domestic law of the Requested State or of the Requesting State allows it.

8. Except as provided in letter (b) above, the competent Authority of the Requested State shall draw up, at the end of the appearance, an official record reporting the date and place of appearance, the details of identity of the person who has appeared, the details of identity, status and number of persons who have taken part in the activity as well as the technical conditions in which the taking of evidence has taken place. The original of the said official record shall be sent promptly by the competent Authority of the Requested State to the competent Authority of the Requesting State, through their respective Central Authorities.

9. The expenses incurred by the Requested State to effect the videoconference shall be reimbursed by the Requesting State, unless the Requested State waives reimbursement in whole or in part.

10. The Requested State may allow the use of videoconference in addition to the cases specified in paragraphs 1 and 2 above, in order to effect the recognition of persons and items and for confrontations between concerned persons in the matter.

ARTICLE 16

Providing Official, Public Documents, Documents, Records or Items

1. The Requested State shall provide the Requesting State with information, documents, records of government departments and agencies that are in the public domain.

2. The Requested State may provide any information, documents, records and objects in the possession of a government department or agency, that are not in the public domain, to the same extent and under the same conditions as they would be available to its own law enforcement and judicial authorities.

3. The Requested State may provide Certified True Copies of documents or records, unless the Requesting State expressly requests for originals.

4. Original documents, records or objects provided to the Requesting State shall be returned to the Requested State as soon as possible.

5. Insofar as it is not prohibited by the laws of the Requested State, documents, records or objects shall be provided in a form or accompanied by such certification as may be specified by the Requesting State in order to make them admissible according to the laws of the Requesting State.

ARTICLE 17

Searches, Seizures and Confiscations

1. The Requested State, at the request of the Requesting State, shall execute the verifications or investigations requested in order to ascertain whether any proceeds from crime or items related to the criminal offence are present in its territory and shall communicate to the Requesting State the outcome of such enquiries. In making the request, the Requesting State shall communicate to the Requested State the grounds which make it believe that any proceeds of crime or items related to the criminal offence may be present in the latter's territory.

2. Once the proceeds from crime or items related to the criminal offence have been traced, pursuant to paragraph 1 of this Article, the Requested State, at the request of the Requesting State, shall adopt measures provided under its domestic laws to freeze, seize and confiscate such proceeds from crime or items related to the criminal offence, in compliance with Article 6 of this Agreement.

3. At the request of the Requesting State, the Requested State shall transfer to the Requesting State, entirely or in part, any proceeds of crime and items related to the criminal offence, as well as any sums obtained from the sale of these latter, under the conditions agreed upon between the States.

4. If the Central Authority of one Party becomes aware of proceeds or instrumentalities of criminal activities which are located in the territory of the other Party and may be forfeitable or otherwise subject to seizure under the laws of that Party, it may so inform the Central Authority of the other Party. If that other Party has jurisdiction in this regard, it may present this information to its authorities for a determination whether any action is

appropriate. The authorities shall issue their decision in accordance with the laws of their country, and shall, through their Central Authority, report to the other Party on the action taken.

5. In the application of this Article, any rights of the Requested State or third parties with regard to said proceeds of crime or items related to the criminal offence shall be safeguarded.

ARTICLE 18

Identification of Bank and Financial Information

1. At the request of the Requesting State, the Requested State shall ascertain promptly whether an identified natural or legal person who is suspected of or charged with a criminal offence is the holder of a bank account or accounts at any bank located in its territory and shall provide the Requesting State with the relevant information, including information concerning the identities of the individuals authorised to use such accounts, the latter's locations and any transactions related to them.

2. The request indicated in paragraph 1 of this Article may concern also financial institutions other than banks.

3. The Requested State shall inform promptly the Requesting State of the outcome of its enquiries.

4. The assistance indicated in this Article may not be refused on grounds of bank secrecy.

ARTICLE 19

Compatibility with Other Instruments for Cooperation or Assistance

1. The provisions of this Agreement shall not prejudice any recognised right or obligation undertaken by each State through other international agreements to which it is a party.

2. This Agreement shall not prevent the States from according other forms of legal cooperation or assistance under specific agreements, arrangements or shared practices, if they comply with their respective legal systems. To this end, legal assistance may be requested also in order to:

(a) set up joint investigation teams operating in the territories of each State in order to facilitate the investigation of or criminal proceedings relevant to criminal offences which involve both States;

(b) carry out controlled deliveries in the territory of the Requested State;

(c) assist law enforcement officers of the Requesting State to carry out undercover activities in the territory of the Requested State, in collaboration with law enforcement officers of the Requested State;

(d) carry out, in the territory of the Requested State, through law enforcement officers of both States the observation, trailing and monitoring of persons suspected of having taken part in the commission of serious criminal offences.

3. In respect of the assisted activities set in paragraph 2 of this Article, the following provisions shall apply:

(a) assistance shall be granted provided that the act for which it is requested constitutes a criminal offence under the law of both States, pursuant to paragraph 2 of Article 2;

(b) the request for assistance shall be considered and decided upon by the competent Authority of the Requested State on a case-to-case basis, in compliance with its domestic law and the provisions of this Agreement;

(c) the prosecuting Authority of the Requesting State and the competent Authority of the Requested State shall agree together on the details of the activity at issue, including its organisation, the operational procedure to follow, who shall participate in it and in which capacity, any specific conditions to be complied with, and how long such an activity shall last. These arrangements shall be communicated to the Central Authorities designated pursuant to Article 4;

(d) the assisted activity shall be effected in compliance with the procedures provided for by the law of the Requested State and under the supervision and direction of the competent Authority of that State;

(e) the Requested State may, in addition to the grounds indicated in Articles 3 and 7, refuse to afford legal assistance for minor criminal offences.

ARTICLE 20

Exchange of Information on Criminal Proceedings

The Requested State shall transmit to the Requesting State information on criminal proceedings, previous convictions and sentences imposed in its Country against citizens of the Requesting State.

ARTICLE 21

Exchange of Information on Legislation

The States shall, upon request, exchange information on the existing legislation and the judicial practice in their respective Countries with reference to the enforcement of this Agreement.

ARTICLE 22

Transmission of Judgments and Criminal Records Certificates

1. Where the Requested State transmits a judgment it shall include the record of proceedings, if the Requesting State so requests.

2. Criminal records which are necessary to the judicial Authority of the Requesting State for the purposes of criminal proceedings shall be transmitted to the said State on a reciprocal basis.

ARTICLE 23

Exemption from Certification and Validity of Documents and Records

The documents and records provided in compliance with this Agreement shall not require any certification or authentication and shall be fully admissible as evidence in the Requesting State.

ARTICLE 24

Confidentiality

1. The Requested State may require, after consultation with the Requesting State, that information or evidence furnished or the source of such information or evidence be kept confidential, disclosed or used only subject to such terms and conditions as it may specify.
2. The Requesting State may require that the request, its contents, supporting documents and any action taken pursuant to the request be kept confidential. If the request cannot be executed without breaching the confidentiality requirement, the Requested State shall so inform the Requesting State prior to executing the request and the latter shall then determine whether the request should nevertheless be executed.

ARTICLE 25

Costs and Expenses

1. The Requested State shall bear the costs and expenses relating to the execution of the request for legal assistance. However, the Requesting State shall bear the following:

   (a) travel and stay expenses in the Requested State of the persons indicated in Article 6, paragraph 3;

   (b) allowances and travel and stay expenses in the Requesting State of the persons indicated in Article 11;

   (c) expenses arising from the execution of the request indicated in Article 12;

(d) expenses incurred for the purposes indicated in Article 14;

(e) expenses for videoconference, without prejudice to Article 15, paragraph 9;

(f) expenses and fees of experts;

(g) expenses and fees of translation and interpretation and the cost of transcription;

(h) costs of the storage and handing over of the items seized;

(i) expenses associated with the taking of evidence from the Requested State to the Requesting State via video, satellite or other technological means.

2. Where it becomes apparent that the execution of the request requires expenses of an extraordinary nature, the States shall consult each other to determine the terms and conditions under which the requested assistance can be provided.

Article 26
Language

1. Requests and supporting documents shall be in, or translated into, the English or the Italian language, as may be applicable.
2. Such requests shall bear an official stamp or seal of the States.

Article 27
Limitation of use

The Requesting State shall not disclose or use information or evidence furnished for purposes other than those stated in the request, without the prior consent of the Central Authority of the Requested State.

ARTICLE 28

Settlement of Disputes

1. Any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of this Agreement shall be resolved by mutual consultations between the Competent Authorities of the States or through diplomatic channels if the Competent Authorities are themselves unable to resolve the dispute.

ARTICLE 29

Entry into Force

1. Either Party shall notify the other in writing, through diplomatic channels, of the completion of its internal procedures required for the entry into force of this Agreement.

2. This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of the later of two notifications.

3. This Agreement shall apply to any request submitted after its entry into force, and such request may be in respect of criminal offences committed before or after the entry into force of this Agreement.

ARTICLE 30

Amendment

1. This Agreement may be amended at any time by the mutual consent of the Parties.

2. Any amendment to this Agreement agreed by the Parties shall be made by reciprocal arrangements between the Parties and shall come into effect in accordance with Article 29.

ARTICLE 31

Termination

Either Party may terminate this Agreement at any time by giving notice in writing to the other Party through diplomatic channel. In that event, the Agreement shall cease to have effect on the ninetieth (90th) day from the date on which notice is given.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at ......ROME................ on this ....8...................... (day) of NOVEMBER (month) .... (year) 20.16, in duplicate in the Italian and English languages, both texts being equally authentic.

In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Italy	For the Government of the Federal Republic of Nigeria

ACCORDO
SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLE REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Nigeria, qui di seguito denominati "le Parti",

DESIDERANDO promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi in materia di trasferimento delle persone condannate al fine di facilitare la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale,

RITENENDO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale il quale stabilisca che nei confronti dei cittadini stranieri privati della libertà in conseguenza di una condanna penale possano scontare la pena nei loro Paesi,

hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo, il termine

a) "condanna" indica qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale inflitta da un giudice competente, per una durata determinata o per la detenzione a vita nell'esercizio della sua giurisdizione penale, in conseguenza della commissione di un reato;
b) "sentenza" indica una decisione giudiziale definitiva di un giudice, non più soggetta a impugnazione;
c) "persona condannata" indica una persona nei cui confronti sia stata emessa e si stia eseguendo una sentenza di condanna definitiva;
d) "Stato di Condanna" indica lo Stato in cui è stata inflitta la condanna alla persona che può essere o è già stata trasferita;
e) "Stato di Esecuzione" indica lo Stato in cui la persona condannata può essere o è già stata trasferita per eseguire la parte residua della condanna.

Articolo 2

Principi Generali

1. Le Parti, in conformità alle disposizioni del presente Accordo, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate.
2. Conformemente alle disposizioni del presente Accordo, una persona condannata nel territorio di uno dei due Stati, Stato di Condanna, può essere trasferita nel territorio dell'altro Stato, Stato di Esecuzione, affinché sia eseguita la condanna inflittale con una sentenza definitiva.

Articolo 3

Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Accordo, le Autorità Centrali designate dalle Parti trasmettono le richieste di trasferimento e comunicano direttamente tra loro.
2. Per la Repubblica Italiana, l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica Federale di Nigeria è il Procuratore Generale e il Ministero della Giustizia.
3. Ciascuna Parte comunica all'altra, per via diplomatica, gli eventuali cambiamenti della propria Autorità Centrale.

Articolo 4

Condizioni per il trasferimento

Il trasferimento può avere luogo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) la persona condannata è un cittadino dello Stato di Esecuzione;

b) la sentenza è definitiva;

c) la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata è di almeno un anno ovvero è indeterminata alla data di ricezione della richiesta di trasferimento. In casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire è inferiore ad un anno;

d) la persona condannata acconsente al trasferimento;
e) in caso di incapacità della persona condannata dovuta a ragioni di età o a condizioni fisiche o mentali - al trasferimento acconsente il suo legale rappresentante;
f) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione;
g) lo Stato di Condanna e lo Stato di Esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.

Articolo 5

Obbligo di fornire informazioni

1. Ogni persona condannata alla quale può essere applicato il presente Accordo deve essere informata dallo Stato di Condanna del contenuto dell'Accordo stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento. La persona condannata deve essere inoltre informata che può essere perseguita penalmente, sottoposta a giudizio o detenuta nello Stato di Esecuzione al fine di dare esecuzione ad una condanna o misura cautelare, e può essere soggetta ad ogni altra forma di restrizione della sua libertà personale, per reati commessi prima del suo trasferimento, diversi da quello per cui il trasferimento è stato effettuato.
2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di Condanna o dallo Stato di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento, e deve essere informata della decisione presa da ciascuno Stato.

Articolo 6

Richiesta di trasferimento

1. Il trasferimento può essere richiesto:
   a) dallo Stato di Condanna;
   b) dallo Stato di Esecuzione;
   c) dalla persona condannata, o da terzi aventi titolo di agire per conto della persona condannata a norma della legge di uno dei due Stati, mediante una dichiarazione scritta diretta allo Stato di Condanna o allo Stato di Esecuzione, con la quale viene

espressa la volontà della persona condannata di essere trasferita ai sensi del presente Accordo.

2. La richiesta e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorità Centrali designate ai sensi del precedente articolo 3.

Articolo 7

Scambio di informazioni e documenti a sostegno

1. Ciascuno Stato trasmette all'altro Stato la richiesta di trasferimento formulata o ricevuta e inoltra le informazioni e la documentazione di seguito indicate.
2. Lo Stato di Condanna trasmette:
   a) informazioni sulle generalità della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un valido documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali;
   b) informazioni sul luogo di residenza o l'indirizzo della persona condannata nello Stato di Esecuzione, se disponibili;
   c) una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;
   d) informazioni sulla natura della condanna e sulla sua durata, nonché sulla data di inizio della sua esecuzione;
   e) informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni o diminuzioni di pena e su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;
   f) copia autentica della sentenza definitiva di condanna;
   g) copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna;
   h) se opportuno, ogni rapporto medico-sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento sanitario e penitenziario eseguito nello Stato di Condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nello Stato di Esecuzione;
   i) la dichiarazione con la quale la persona condannata manifesta il consenso al proprio trasferimento in conformità alle lettere d) ed e) dell'articolo 4 del presente Accordo;
   j) la dichiarazione con la quale lo Stato di Condanna manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata;

k) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Esecuzione consideri necessario al fine della decisione.

3. Lo Stato di Esecuzione, su richiesta, trasmette:

a) una dichiarazione o un documento da cui risulti che la persona condannata è cittadino dello Stato di Esecuzione;

b) una copia delle disposizioni di legge dello Stato di Esecuzione dalle quali risulti che gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna nello Stato di Condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione;

c) una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento ai sensi dell'articolo 12 del presente Accordo;

d) la dichiarazione con la quale lo Stato di Esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e l'impegno ad eseguire la parte residua della condanna;

e) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Condanna consideri necessario al fine della decisione.

4. Lo scambio di informazioni e di documenti a sostegno, di cui alle disposizioni che precedono, non è effettuato nel caso in cui uno dei due Stati manifesti immediatamente di non acconsentire al trasferimento.

Articolo 8

Lingua e legalizzazione

1. La richiesta di trasferimento e la documentazione a sostegno di cui al precedente paragrafo 2 dell'articolo 6 e all'articolo 7, sono redatte, o accompagnate da una traduzione, nella lingua ufficiale dello Stato di Esecuzione.

2. I documenti e gli atti trasmessi in applicazione del presente Accordo non richiedono particolari forme di legalizzazione o autenticazione, ad eccezione della prescritta autenticazione della sentenza ai sensi del paragrafo 2 lettera f) dell'articolo 7 del presente Accordo.

Articolo 9

Consenso e verifica

1. Lo Stato di Condanna garantisce che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento in conformità alle lettere d) e f) dell'articolo 4 del presente Accordo lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo è regolata dalla legge della Stato di Condanna.
2. Prima che abbia luogo il trasferimento, se lo Stato di Esecuzione lo richiede espressamente, lo Stato di Condanna dà allo Stato di Esecuzione la possibilità di verificare, mediante un funzionario nominato in conformità alle leggi di quest'ultimo Stato, che il consenso della persona condannata sia stato prestato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.

Articolo 10

Decisione

1. Prima di decidere in ordine al trasferimento di una persona condannata in conformità alle finalità del presente Accordo, le Autorità di ciascuno Stato considerano, tra gli altri fattori, la gravità e le conseguenze del reato, i precedenti penali ed i procedimenti penali pendenti a carico della persona condannata e i rapporti socio-familiari che tale persona ha conservato con l'ambiente di origine, le sue condizioni di salute ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato. Laddove la persona condannata non abbia assolto gli obblighi finanziari imposti dalla sentenza, o l'Autorità competente dello Stato di trasferimento non abbia ricevuto assicurazione in merito all'assolvimento degli obblighi che considera rilevanti, lo Stato di Condanna può rifiutare il trasferimento della persona condannata.
2. Ciascuno Stato comunica senza indugio all'altro Stato la propria decisione di accettare, differire o rifiutare il trasferimento richiesto, indicando le ragioni del rifiuto.

Articolo 11

Consegna della persona condannata

Se il trasferimento della persona condannata viene concesso, gli Stati si accorderanno prontamente sul tempo, sul luogo e su tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione del trasferimento.

Articolo 12

Esecuzione della condanna

1. Le Autorità dello Stato di Esecuzione devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura privativa della libertà personale stabilite nella sentenza dello Stato di Condanna.
2. La continuazione dell'esecuzione della condanna è disciplinata dalle leggi e dalle procedure dello Stato di Esecuzione, ivi comprese quelle che regolano le condizioni della detenzione o delle altre forme di privazione della libertà, nonché quelle che prevedono la riduzione del termine di detenzione o delle altre forme di privazione della libertà mediante liberazione condizionale, condono o altro.
3. Se la condanna è, per sua natura o durata, incompatibile con la legge dello Stato di Esecuzione, quest'ultimo Stato può adeguare la pena a quella prevista dal proprio ordinamento per un reato simile. La condanna così modificata non può essere più grave, per natura o durata, di quella inflitta nello Stato di Condanna.
4. Lo Stato di Esecuzione modifica o pone fine all'esecuzione della condanna appena viene informato di un'eventuale decisione dello Stato di Condanna ai sensi dell'articolo 14 del presente Accordo relativa alla concessione della grazia alla persona condannata, o di ogni altra decisione o misura dello Stato di Condanna che comporti la cancellazione o riduzione della condanna.
5. Lo Stato di Condanna informa lo Stato di Esecuzione:
   a) quando la persona condannata viene rilasciata;
   b) se alla persona condannata viene concessa la liberazione condizionale.
6. Lo Stato di Esecuzione, se richiesto dallo Stato di Condanna, fornisce le informazioni richieste relative all'esecuzione della condanna.

7. Se la persona condannata evade prima del completamento dell'esecuzione della condanna, lo Stato di Esecuzione adotta i provvedimenti necessari per arrestarla e assicurare che sia espiata la parte residua della condanna e che si proceda penalmente nei confronti di tale persona per il reato di evasione ove previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione. Se detta persona fa ritorno e viene rintracciata nel territorio dello Stato di Condanna, tale Stato la arresta e esegue la parte residua della condanna che la persona condannata avrebbe dovuto espiare nello Stato di Esecuzione.

Articolo 13

Revisione della sentenza

Soltanto lo Stato di Condanna ha il diritto di decidere su un'eventuale domanda di revisione della sentenza.

Articolo 14

Grazia, amnistia, indulto

1. Ciascuno Stato può accordare la grazia, l'amnistia o l'indulto conformemente alle proprie leggi, dandone immediata comunicazione all'altro Stato.
2. Avuta notizia di uno dei suindicati provvedimenti, lo Stato di Esecuzione dà agli stessi immediata esecuzione in conformità alle proprie leggi.

Articolo 15

Cessazione dell'esecuzione

Lo Stato di Esecuzione fa cessare l'esecuzione della condanna non appena è informato dallo Stato di Condanna di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la condanna cessa di essere eseguibile.

Articolo 16

Informazioni concernenti l'esecuzione

Lo Stato di Esecuzione fornisce allo Stato di Condanna informazioni sull'esecuzione della condanna:

a) se, in conformità alla propria legge, l'esecuzione della condanna è terminata o comunque cessata;

b) se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata;

c) se lo Stato di Condanna richiede una relazione speciale.

Articolo 17

Transito

1. Se uno dei due Stati ha concluso accordi con uno Stato terzo per il trasferimento delle persone condannate, l'altro Stato coopera autorizzando il transito attraverso il proprio territorio, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.
2. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, mediante le Autorità Centrali, una domanda contenente l'indicazione della persona condannata in transito. La domanda di transito è accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso il trasferimento della persona condannata.
3. Lo Stato di transito provvede alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio.
4. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito.
5. Ciascuno Stato può rifiutare il transito se:

a) la persona condannata è un proprio cittadino;

b) il fatto per il quale è stata inflitta la condanna non costituisce reato ai sensi della sua legge.

Articolo 18

Spese

Le spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono a carico dello Stato di Condanna fino all'arrivo della persona condannata nel territorio dello Stato di Esecuzione.

Articolo 19

Rapporti con altri Accordi Internazionali

Il presente Accordo non impedisce agli Stati di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri accordi internazionali di cui entrambi gli Stati sono parti.

Articolo 20

Applicazione territoriale e temporale

1. Il presente Accordo si applicherà in tutta la Repubblica Federale di Nigeria e in tutto il territorio della Repubblica italiana.
2. Il presente Accordo si applica ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se questa si riferisce all'esecuzione di condanne inflitte prima della stessa entrata in vigore.

Articolo 21

Soluzione delle controversie

1. Ogni controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità Centrali.
2. Se esse non raggiungono un accordo, la controversia sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

Articolo 22

Entrata in vigore

1. Ciascuno Stato notificherà all'altro Stato, per iscritto e per via diplomatica, il completamento delle sue procedure interne prescritte per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data della seconda delle due notifiche.

Articolo 23

Modifica

1. Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo reciproco degli Stati.
2. Ogni modifica al presente Accordo convenuta dagli Stati sarà effettuate mediante reciproche disposizioni tra gli Stati ed entrerà in vigore in conformità all'articolo 22.

Articolo 24

Cessazione

1. Ciascuno Stato può far cessare il presente Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altro Stato per via diplomatica. In tale evenienza, l'Accordo cessa di avere effetto il novantesimo (90°) giorno dalla data in cui è data tale comunicazione.
2. Il presente Accordo si applica ad ogni richiesta presentata successivamente alla sua entrata in vigore, anche se i reati in oggetto sono stati commessi precedentemente all'entrata in vigore del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
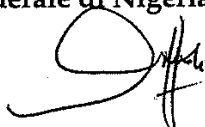
FATTO a ROMA, il giorno 8 del mese NOVEMBRE dell'anno 2016 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Federale di Nigeria

AGREEMENT

ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

AND

THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Federal Republic of Nigeria hereinafter referred to as "the Parties";

DESIRING to promote an effective cooperation between their two Countries on the transfer of sentenced persons for the purpose of facilitating their rehabilitation and social reintegration,

CONSIDERING that this purpose can be achieved through the conclusion of a bilateral agreement establishing that foreign nationals who are deprived of their liberty as a consequence of a criminal conviction may serve their sentence in their own Countries;

Have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purposes of this Agreement:

a) "sentence" means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court of competent jurisdiction, for a determinate period or for life imprisonment in the exercise of its criminal jurisdiction, as a consequence of the commission of a criminal offence;
b) "judgement" means a final decision of a competent court, no longer subject to appeal;
c) "sentenced person" means a person in respect of whom a final judgment of conviction has been given and is being enforced;
d) "Sentencing State" means the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has already been, transferred;
e) "Administering State" means the State to which the sentenced person may be, or has already been, transferred in order to serve the remainder of the sentence.

Article 2

General Principles

1. The Parties, in compliance with the provisions of this Agreement, undertake to afford each other the widest measure of cooperation in respect of the transfer of sentenced persons.
2. In accordance with the provisions of this Agreement, a person sentenced in the territory of the Sentencing State may be transferred to the territory of the Administering State, in order to serve the sentence imposed on him or her by a final judgement.

Article 3

Central Authorities

1. For the purposes of this Agreement, the Central Authorities designated by the Parties shall transmit the requests for transfer of sentenced persons and communicate directly with one another.
2. The Central Authority for the Republic of Italy shall be the Ministry of Justice and for the Federal Republic of Nigeria shall be the Attorney General of the Federation and Minister of Justice.
3. Either Party shall notify the other, through diplomatic channels, of any change of its Central Authority.

Article 4

Conditions for Transfer

Transfer may take place if all the following conditions are met:

a) the sentenced person is a national of the Administering State;
b) the judgement is final;
c) at the time of receipt of the request for transfer, the length of the sentence left to be served by the sentenced person is of at least one year or the sentence is indeterminate.

In exceptional cases the two States may agree to a transfer even if the length of the sentence remaining to be served is less than one year;

d) the sentenced person consents to the transfer;
e) in the event of the sentenced person's incapacity due to age, physical or mental conditions – his or her legal representative consents to the transfer;
f) the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed constitute a criminal offence also according to the law of the Administering State;
g) the Sentencing State and the Administering State agree to the transfer.

Article 5

Obligation to Furnish Information

1. Any sentenced person to whom this Agreement may apply shall be informed by the Sentencing State of the substance of this Agreement and of the legal consequences resulting from the transfer. The sentenced person shall also be informed that he or she may be prosecuted, put on trial or detained in the Administering State with a view to enforcing a sentence or a precautionary measure, and be subjected to any other restriction of his or her personal liberty, for any offence committed prior to his or her transfer other than that for which the transfer has been made.
2. The sentenced person must, if he or she so requests, be informed in writing of every step taken by the Sentencing State or by the Administering State with respect to his or her request for transfer, and he or she shall be informed of the decision taken by either State.

Article 6

Request for Transfer

1. Transfer may be requested:
   a) by the Sentencing State;
   b) by the Administering State;
   c) by the sentenced person, or by third parties who are entitled under the law of either State to act on behalf of the sentenced person, by means of a written statement

addressed to the Sentencing State or to the Administering State expressing the sentenced person's will to be transferred pursuant to this Agreement.

2. Requests and replies shall be made in writing and addressed to the Central Authorities designated pursuant to Article 3 above.

Article 7

Exchange of Information and Supporting Documents

1. Each State shall transmit to the other State any request for transfer made or received and shall also forward the information and documents specified below.
2. The Sentencing State shall transmit:
   a) information on the personal details of the sentenced person (name, date and place of birth) and, whenever possible, a copy of a valid identity document of such a person and his or her fingerprints;
   b) information on the place of residence or address of the sentenced person in the Administering State, if available;
   c) a statement of the facts upon which the sentence was based;
   d) information on the nature, duration and date of commencement of enforcement of the sentence;
   e) information on any pre-trial detention, remission or reduction of sentence, or any other factor relevant to the enforcement of the sentence;
   f) a duly authenticated copy of the final judgement of conviction;
   g) a copy of the law on which the sentence is based;
   h) if appropriate, a medical and social report on the sentenced person, information about the detention and medical treatment carried out in the Sentencing State and any recommendation for his or her further treatment in the Administering State;
   i) a statement by which the sentenced person expresses consent to his or her transfer in compliance with paragraphs d) and e) of Article 4 of this Agreement;
   j) a statement by which the Sentencing State indicates its consent to the transfer of the sentenced person;
   k) any other further information or document that the Administering State deems necessary for the decision.

3. The Administering State, on request, shall send:
   a) a statement or document indicating that the sentenced person is a national of the Administering State;
   b) a copy of the law of the Administering State indicating that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the Sentencing State constitute a criminal offence also according to the law of the Administering State;
   c) a statement containing the information on the consequences of the transfer pursuant to Article 12 of this Agreement;
   d) a statement by which the Administering State indicates its consent to the transfer of the sentenced person and its commitment to enforce the remaining part of the sentence;
   e) any other information or document which shall be deemed necessary by the Sentencing State for the decision.
4. The exchange of information and supporting documents referred to in the above provisions shall not be made if either State immediately indicates that it does not consent to the transfer.

Article 8

Language and Legalization

1. Request for transfer and supporting documents referred to in paragraph 2 of Article 6 and in Article 7 shall be submitted in, or accompanied by a translation into, an official language of the Administering State.
2. The supporting documents and records transmitted in application of this Agreement do not require any particular form of certification or authentication, except for the authentication of judgment provided for in paragraph 2 f) of Article 7, of this Agreement.

Article 9

Consent and its Verification

1. The Sentencing State shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with sub-paragraphs (d) and (e) of Article 4 of this Agreement does so

voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the Sentencing State.

2. Prior to the transfer, if the Administering State expressly requests it, the Sentencing State shall afford the Administering State an opportunity to verify, through an official designated in compliance with the law of the latter State, that the consent has been given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 above.

Article 10

Decision

1. Before making the decision concerning the transfer of a sentenced person in compliance with the purposes of this Agreement, the Authorities of each State shall consider, among other factors, the seriousness and the consequences of the offence, any previous criminal convictions or pending criminal proceedings against the sentenced person, as well as any social and family ties that the said person has maintained in his or her society of origin, state of health and any security requirement or other interests of the State.
2. Where a sentenced person has not fulfilled any of the financial obligations imposed by the judicial decision, or the competent authority of the transferring State has not received such assurance of the fulfilment of the obligations that it considers significant, the Sentencing State may refuse the transfer of the sentenced person.
3. Each State shall promptly inform the other State of its decision as to whether it accepts, postpones or refuses the requested transfer, giving reasons for the refusal.

Article 11

Delivery of the Sentenced Person

If the transfer of a sentenced person is granted, the States shall promptly agree on the time, place and all other details concerning the execution of the transfer.

Article 12

Enforcement of Sentence

1. The Authorities of the Administering State shall continue the enforcement of the sentence complying with the legal nature and duration of the punishment or measure involving deprivation of personal liberty as determined in the judgment of the Sentencing State.
2. The continued enforcement of the sentence shall be governed by the laws and procedures of the Administering State, including those governing conditions for service of imprisonment or other deprivation of liberty, and those providing for the reduction of the term of imprisonment or other deprivation of liberty by conditional release, remission or otherwise.
3. If the sentence is by its nature or duration incompatible with the law of the administering State, that State may adapt the sentence in accordance with the sentence prescribed by its own law for a similar offence. The adapted sentence shall be no severer than that imposed by the Sentencing State in terms of nature or duration.
4. The Administering State shall modify or terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed of any decision by the Sentencing State in accordance with Article 14 of this Agreement to pardon the sentenced person, or of any other decision or measure of the Sentencing State that results in cancellation or reduction of the sentence.
5. The Administering State shall inform the Sentencing State: a) when the sentenced person is discharged; b) if the sentenced person is granted conditional release.
6. The Administering State shall, if the Sentencing State so requests, provide any information requested in relation to the enforcement of the sentence.
7. If the sentenced person escapes from custody before the enforcement of the sentence is completed, the Administering State shall take appropriate measures to arrest such a person to ensure that the remainder of the sentence be served and that the person is prosecuted for the offence of escape if such an offence is provided for in the law of the Administering State. If the person returns to the Sentencing State and is traced in its territory, such State shall arrest and enforce the remainder of the sentence which the sentenced person should have served in the Administering State.

Article 13

Review of Judgment

The Sentencing State alone shall have the right to decide on any application for review of the judgment.

Article 14

Pardon, Amnesty, General Pardon of Sentence

1. Either State may grant pardon, amnesty or general pardon of sentence, in accordance with its laws and shall immediately inform the other State thereof.
2. When the Administering State receives notice of any of the above orders, it shall immediately enforce them in compliance with its law.

Article 15

Termination of Enforcement

The Administering State shall terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed by the Sentencing State of any decision or measure by virtue of which the sentence ceases to be enforceable.

Article 16

Information on Enforcement

The Administering State shall furnish information to the Sentencing State concerning the enforcement of the sentence:

a) if, in compliance with its own law, the enforcement of the sentence has been completed or terminated;
b) if the sentenced person has escaped from custody before enforcement of the sentence has been completed; or
c) if the Sentencing State requests a special report.

Article 17

Transit

1. If either State has entered into arrangements with any third State for the transfer of sentenced persons, the other State shall cooperate by permitting the transit through its territory, provided that no reasons of public order prevent it.
2. The State requesting transit shall forward to the State of transit, through the Central Authorities, a request indicating who is the sentenced person in transit. The request for transit shall be accompanied by a copy of the decision granting the transfer of the sentenced person.
3. The State of transit shall hold the sentenced person in transit in custody while said person stays in its territory.
4. No request for transit shall be required if transport is by air and no landing is scheduled in the territory of the transit State.
5. Either State may refuse to grant transit if:
   a) The sentenced person is a national of that State;
   b) If the act on account of which the sentence has been imposed does not constitute an offence pursuant to its law.

Article 18

Costs

1. Any costs incurred in the application of this Agreement shall be borne by the Sentencing State up to the arrival of the sentenced person in the territory of the Administering State.

Article 19

Relationship with other International Agreements

This Agreement shall not prevent the States from cooperating in respect of the transfer of sentenced persons in compliance with other international agreements to which both States are parties.

Article 20

Territorial and Temporal Application

1. This Agreement shall be applied throughout the Federal Republic of Nigeria and the whole territory of the Republic of Italy.
2. This Agreement shall apply to any request submitted after its entry into force, even if this relates to the enforcement of a sentence imposed before such entry into force.

Article 21

Settlement of disputes

1. Any dispute arising out of the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by mutual consultation between the Central Authorities.
2. If they do not reach an agreement, the dispute shall be resolved by consultation through diplomatic channels.

Article 22

Entry into Force

1. Either State shall notify the other State in writing, through diplomatic channels, of the completion of its internal procedures required for the entry into force of this Agreement.
2. This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of the later of two notifications.

Article 23

Amendment

1. This Agreement may be amended at any time by the mutual consent of the States.
2. Any amendment to this Agreement agreed by the States shall be made by reciprocal arrangements between the States and shall come into effect in accordance with Article 22.

Article 24

Termination

1. Either State may terminate this Agreement at any time by giving notice in writing to the other State through diplomatic channel. In that event, the Agreement shall cease to have effect on the ninetieth (90th) day from the date on which notice is given.
2. This Agreement shall apply to any request submitted after its entry into force, also if the relevant criminal offences were committed before the entry into force of this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at ROME, on this 8 day of NOVEMBER in the year 2016, in two originals, each in the Italian and English language, both texts being equally authentic.

In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Italy	For the Government of the Federal Republic of Nigeria

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 967):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Enzo MOAVERO MILANESI (GOVERNO CONTE-I) il 13 dicembre 2018.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 17 gennaio 2019, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze).

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 30 gennaio 2019 ed il 4 giugno 2019.

Esaminato in aula ed approvato l'11 luglio 2019.

Camera dei deputati (atto n. 1988):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari) in sede referente il 23 luglio 2019, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio e Tesoro) e VI (Finanze).

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 25 settembre ed il 23 ottobre 2019.

Esaminato in aula il 4 novembre 2019 ed approvato definitivamente il 6 novembre 2019.

19G00152

LEGGE 18 novembre 2019, n. **147**.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 del Trattato medesimo.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione dell'articolo 2 del Trattato di cui all'articolo 1, valutati in euro 20.064 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese derivanti dall'articolo 8 del Trattato medesimo, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

ALLEGATO

Trattato sul Trasferimento delle Persone Condannate o Sottoposte a Misure di Sicurezza tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina

La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, qui di seguito denominate "Le Parti",

Desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due paesi in materia di trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza, al fine di facilitare la loro riabilitazione ed il loro reinserimento sociale;

Guidate e vincolate dagli obblighi contenuti negli strumenti internazionali applicabili sui diritti umani, riguardo al rispetto del diritto alla vita e alla non inflizione di torture o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

Ritenendo che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale il quale stabilisca che la condanna o la sentenza che applica una misura di sicurezza possa essere eseguita nello Stato di cui le persone sono cittadini;

Hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini di questo Trattato, il termine:

a) "condanna" indica qualsiasi pena o misura privativa o restrittiva della libertà personale inflitta da un giudice, per una durata limitata o indeterminata, da eseguire effettivamente o la cui esecuzione è sospesa con

l'imposizione di prescrizioni o regole di condotta, in conseguenza della commissione di un reato;

b) "sentenza" indica una decisione giudiziale irrevocabile, avverso la quale non è pendente alcuna impugnazione, mediante la quale è inflitta una condanna o applicata una misura di sicurezza;

c) "persona condannata" indica una persona nei cui confronti deve eseguirsi o si sta eseguendo una sentenza di condanna irrevocabile;

d) "persona sottoposta a misura di sicurezza" indica quella persona maggiorenne non imputabile o minorenne, conformemente alla normativa dello Stato di Condanna, che ha commesso un reato ed è stata oggetto di una misura avente fini terapeutici, educativi o precauzionali;

e) "Stato di Condanna" indica lo Stato in cui è stata emessa la sentenza nei confronti della persona che può essere trasferita o che è stata trasferita;

f) "Stato di Esecuzione" indica lo Stato in cui la persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza può essere trasferita o è stata trasferita per eseguire la condanna o la misura di sicurezza;

g) "legale rappresentante" indica la persona o l'istituzione che, secondo la legislazione dello Stato di Esecuzione o di Condanna, è autorizzata ad agire in nome della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza dinanzi agli organismi competenti di una delle Parti.

Articolo 2
Principi Generali

1. Le Parti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione in materia

di trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza.

2. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, le Parti possono concordare che la sentenza che infligge la condanna o che applica la misura di sicurezza sia eseguita dallo Stato di Esecuzione.

3. Nel caso di una persona condannata con sentenza la cui esecuzione è sospesa con l'imposizione di prescrizioni o regole di condotta, lo Stato di Esecuzione adotta le misure di sorveglianza richieste e tiene informato lo Stato di Condanna sul modo in cui esse sono attuate.

4. Il presente Trattato è applicabile a minori di età in trattamento speciale e ai maggiorenni non imputabili conformemente alle leggi dei due Stati. L'esecuzione di una misura di sicurezza che sia loro applicata è effettuata conformemente alla legge dello Stato di Esecuzione, ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 12.

Articolo 3
Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità designate dalle Parti trasmettono le richieste di trasferimento di persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza e comunicano direttamente tra loro.

2. Per la Repubblica Argentina, l'Autorità Centrale è il Ministerio de Justicia y Derechos Humanos e per la Repubblica Italiana è il Ministero della Giustizia.

3. Ciascuna Parte comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

Articolo 4

Condizioni per il Trasferimento

Il trasferimento può avere luogo se ricorrono le seguenti condizioni:

a) che la persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza sia cittadino dello Stato di Esecuzione e si trovi nel territorio di una delle Parti. La qualità di cittadino è considerata al momento della richiesta di trasferimento;

b) che la sentenza sia irrevocabile;

c) che la durata della condanna o della misura di sicurezza che deve essere eseguita sia di almeno un anno, ovvero sia indeterminata, alla data di ricezione della richiesta di trasferimento. In casi eccezionali, le Parti possono accordarsi per l'esecuzione di condanne o misure di sicurezza di durata inferiore ad un anno;

d) che gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna o applicata la misura di sicurezza costituiscano reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione;

e) che la persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, o il suo legale rappresentante, acconsenta al trasferimento;

f) che lo Stato di Condanna e lo Stato di Esecuzione siano d'accordo sul trasferimento.

Articolo 5

Obbligo di Fornire Informazioni

1. Ogni persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza alla quale può essere applicato il presente Trattato, o il suo legale rappresentante se

del caso, devono essere informati dallo Stato di Condanna del contenuto del presente Trattato e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.

2. La persona, o il suo legale rappresentante se del caso, se lo richiedono, devono essere informati per iscritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di Condanna o dallo Stato di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento, e devono essere sempre informati della decisione presa da ciascuno Stato.

Articolo 6
Richiesta di Trasferimento

1. Il trasferimento può essere richiesto:

a) dallo Stato di Condanna;

b) dallo Stato di Esecuzione;

c) dalla persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, o da terzi legittimati ad agire per conto della persona a norma della legge di uno dei due Stati.

2. La richiesta e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorità Centrali designate ai sensi dell'Articolo 3 del presente Trattato.

3. Le Autorità Centrali possono anticipare la richiesta e qualsiasi documentazione che fosse necessaria mediante l'utilizzo di mezzi elettronici che consentano un migliore e più agile scambio tra loro.

Articolo 7

Scambio di informazioni e documenti a sostegno

1. Ciascuno Stato trasmette senza indugio all'altro Stato la richiesta di trasferimento e inoltra le informazioni e la documentazione di seguito indicate.

2. Lo Stato di Condanna trasmette:

a) le informazioni sulle generalità della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza (nome, data, luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un valido documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali;

b) le informazioni sul luogo di residenza o il domicilio nello Stato di Esecuzione della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, se conosciute;

c) le informazioni relative al tipo di pena, alla durata della stessa, alla data di inizio dell'esecuzione ed al suo termine finale, al periodo di tempo già scontato, al periodo di tempo che manca da scontare ed ai benefici penali ottenuti. In caso di sentenza relativa a più reati, o in caso di più sentenze, informazioni necessarie per comprendere in che modo sia stata determinata la durata totale della pena;

d) le informazioni relative al tipo ed alla durata della misura di sicurezza. In caso di sentenza relativa a più reati, o in caso di più sentenze, informazioni necessarie per comprendere in che modo sia stata determinata la durata totale della misura;

e) le informazioni sul computo della detenzione preventiva, sui condoni o diminuzioni di pena;

f) la copia della sentenza irrevocabile;

g) la copia delle disposizioni di legge e una sintetica descrizione dei fatti sui quali si basa la sentenza;

h) se opportuno, un rapporto medico-sociale sulla persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, informazioni sul trattamento sanitario e penitenziario eseguito nello Stato di Condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nello Stato di Esecuzione;

i) la dichiarazione con la quale la persona menzionata all'Articolo 4 lettera e) manifesta il consenso al trasferimento;

j) la dichiarazione mediante la quale lo Stato di Condanna manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza;

k) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Esecuzione consideri necessario al fine della decisione.

3. Lo Stato di Esecuzione trasmette:

a) una dichiarazione o un documento da cui risulti che la persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza è cittadino dello Stato di Esecuzione;

b) una copia delle disposizioni di legge dello Stato di Esecuzione dalle quali risulti che gli atti o le omissioni per i quali è stata emessa la sentenza nello Stato di Condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione;

c) una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento, in conformità a quanto stabilito all'Articolo 12 del presente Trattato;

d) la dichiarazione con la quale lo Stato di Esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza e si impegna ad eseguire la sentenza;

e) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Condanna consideri necessario al fine della decisione.

4. Lo scambio di informazioni e di documenti a sostegno di cui alle disposizioni che precedono non è effettuato nel caso in cui uno dei due Stati manifesti immediatamente di non acconsentire al trasferimento.

Articolo 8
Lingua e Legalizzazione

La richiesta e i documenti consegnati da uno qualunque dei due Stati in applicazione del presente Trattato sono esenti dalle formalità di legalizzazione, certificazione o autenticazione e sono trasmessi nella lingua dello Stato che li invia, ad eccezione dei documenti indicati alle lettere a), b), c), d), e), g) e i) del paragrafo 2 dell'Articolo 7.

Articolo 9
Consenso e Verifica

1. Lo Stato di Condanna garantisce che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento in conformità alla lettera e) dell'Articolo 4 del presente Trattato lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La suddetta procedura è regolata dalla legge dello Stato di Condanna.

2. Prima che abbia luogo il trasferimento, se lo Stato di Esecuzione lo richiede espressamente, lo Stato di Condanna dà allo Stato di Esecuzione la possibilità di verificare, mediante un funzionario nominato in conformità alle leggi di quest'ultimo Stato, che il consenso della persona condannata sia stato prestato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.

Articolo 10
Decisione

1. Prima di decidere in ordine al trasferimento di una persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza in conformità alle finalità del presente Trattato, le Autorità di ciascuno Stato considerano, tra gli altri fattori, la gravità e le conseguenze del reato, i precedenti penali ed i procedimenti penali pendenti della persona e i rapporti socio-familiari che tale persona ha conservato con l'ambiente di origine, le sue condizioni di salute ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato.

2. Se, con la sentenza di condanna, è stata inflitta anche una condanna al pagamento di una pena pecuniaria, o delle spese processuali o di qualsiasi altro tipo di sanzione pecuniaria, ovvero al risarcimento, totale o parziale, dei danni cagionati alla vittima del reato, o sono stati imposti altri obblighi, lo Stato di Condanna può subordinare il suo consenso al previo adempimento di tali sanzioni od obblighi ovvero alla prestazione di idonea garanzia. Nella sua valutazione, lo Stato di Condanna tiene conto delle condizioni economiche della persona condannata e della concreta possibilità per quest'ultima di effettuare i pagamenti e gli adempimenti suddetti; è onere della persona condannata dimostrare l'impossibilità di eseguire detti pagamenti ed adempimenti nelle forme previste dalla legge dello Stato di Condanna.

3. Le Autorità dello Stato di Esecuzione rispettano la natura e la durata della pena inflitta, delle misure di sorveglianza imposte in caso di condanna la cui esecuzione è sottoposta a condizioni e delle misure di sicurezza applicate.

4. Se la condanna è, per sua natura, durata o entrambe le cose, incompatibile con la legge dello Stato di Esecuzione, quest'ultimo Stato può, con il consenso dello Stato di Condanna, adeguare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La condanna così modificata deve corrispondere il più possibile, per natura e durata, a quella inflitta nella sentenza dello Stato di Condanna. La condanna così modificata non può, comunque:

a) essere più grave, per la sua natura o durata, della condanna inflitta nello Stato di Condanna;

b) eccedere il massimo della pena prevista dalla legge dello Stato di Esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura;

c) essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di Condanna.

5. Quando la legge dello Stato di Esecuzione non consente di eseguire particolari misure imposte a una persona che, in ragione del suo stato mentale, è stata dichiarata, nello Stato di Condanna, non penalmente responsabile del reato, i due Stati si consultano e si accordano sul tipo di misura di trattamento da applicare al caso concreto nello Stato di Esecuzione.

6. Ciascuno Stato comunica senza indugio all'altro Stato la propria decisione motivata di accettare, differire o rifiutare il trasferimento richiesto.

Articolo 11

Consegna della Persona Condannata o Sottoposta a Misura di Sicurezza

1. Se il trasferimento della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza è concesso, gli Stati si accordano sul tempo, sul luogo e su tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione del trasferimento.

2. Lo Stato di Esecuzione è responsabile della custodia della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza durante il suo trasferimento dallo Stato di Condanna, e successivamente allo stesso.

Articolo 12

Condizioni di Esecuzione della Sentenza

1. Lo Stato di Esecuzione esegue la sentenza e adotta le relative decisioni, ivi compreso il riconoscimento di eventuali benefici o particolari modalità di esecuzione, in conformità alla propria legislazione nazionale, e fatte salve le eventuali diminuzioni della pena disposte dalle Autorità competenti dello Stato di Condanna con riferimento alla condotta tenuta dalla persona condannata prima della consegna.

2. Se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata, lo Stato di Esecuzione prende i provvedimenti necessari per rintracciarla ed arrestarla, assicurando che sia espiata la restante parte della condanna e che si proceda nei confronti di tale persona per il reato di evasione ove previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione. Se detta persona fa ritorno ed è rintracciata nel territorio dello Stato di Condanna, tale Stato è autorizzato ad eseguire la parte residua della condanna che la persona condannata avrebbe dovuto espiare nello Stato di Esecuzione.

Articolo 13

Revisione della Sentenza

Soltanto lo Stato di Condanna ha il diritto di decidere sulle domande di revisione delle sentenze.

Articolo 14

Cessazione dell'Esecuzione

Lo Stato di Esecuzione fa cessare l'esecuzione della condanna o della misura di sicurezza non appena è informato dallo Stato di Condanna di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la sentenza cessa di essere eseguibile.

Articolo 15

Informazioni Concernenti l'Esecuzione

Lo Stato di Esecuzione fornisce allo Stato di Condanna informazioni sull'esecuzione della sentenza:

a) se, in conformità alla propria legge, l'esecuzione della sentenza è terminata o comunque cessata;
b) se la persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza evade prima che l'esecuzione della sentenza sia terminata o se, nei casi di condanna la cui esecuzione è sottoposta a condizioni, non siano state rispettate le prescrizioni e le misure di sorveglianza adottate;
c) se lo Stato di Condanna richiede una relazione speciale.

Articolo 16

Transito

1. Se una delle Parti concorda con uno Stato terzo il trasferimento di una persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, l'altra Parte coopera autorizzando il transito attraverso il proprio territorio, sempre che il transito non sia contrario alla legislazione interna dello Stato.

2. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, mediante le Autorità Centrali, una domanda contenente le generalità della persona in transito. La domanda di transito è accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso il trasferimento.

3. Lo Stato di transito provvede alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul proprio territorio.

4. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso in cui sia utilizzato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito.

Articolo 17
Spese

1. Le spese derivanti dall'applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato di Esecuzione, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di Condanna.

2. Lo Stato di Esecuzione può, tuttavia, recuperare in tutto o in parte le spese di trasferimento dalla persona condannata.

Articolo 18
Rapporti con altri Accordi Internazionali

Il presente Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza in conformità ad altri accordi internazionali di cui entrambe siano parte.

Articolo 19

Applicazione nel tempo

Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se questa si riferisce all'esecuzione di sentenze emesse prima della sua entrata in vigore.

Articolo 20

Soluzione di Controversie

1. Le Autorità Centrali delle Parti, su proposta di una di esse, svolgeranno consultazioni su questioni di interpretazione e applicazione di questo Trattato.

2. Qualsiasi controversia che sorga sull'interpretazione e l'applicazione di questo Trattato sarà risolta tramite negoziati diplomatici.

Articolo 21

Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione

1. Il presente Trattato entrerà in vigore trenta giorni dopo la ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure interne richieste a tal fine.

2. Il presente Trattato potrà essere emendato mediante accordo per iscritto tra le Parti. Gli emendamenti entreranno in vigore conformemente alla procedura descritta al paragrafo 1 del presente Articolo.
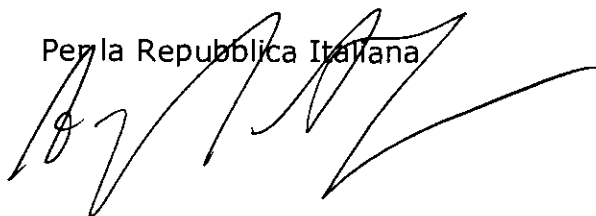
3. Ciascuna Parte potrà denunciare il presente Trattato mediante notifica per iscritto e per via diplomatica. La denuncia avrà effetto 180 giorni dopo la data di ricezione di detta notifica. Le richieste di trasferimento di persone
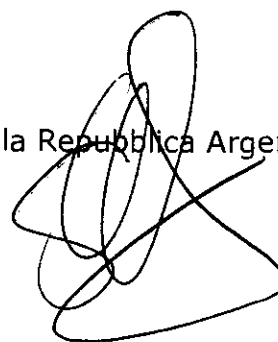
condannate o sottoposte a misure di sicurezza che siano state presentate prima della data di notifica della denuncia saranno regolate dal presente Trattato.

Fatto nella Città di Santiago il 8 Maggio dell'anno 2017, in due esemplari originali nelle lingue spagnola e italiana, essendo entrambi i testi ugualmente autentici.

Per la Repubblica Italiana per la Repubblica Argentina

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1014):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Enzo MOAVERO MILANESI (GOVERNO CONTE-I) il 25 gennaio 2019.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 7 febbraio 2019, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 13 febbraio 2019 ed il 4 giugno 2019.

Esaminato in aula ed approvato l'11 luglio 2019.

Camera dei deputati (atto n. 1989):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari) in sede referente il 23 luglio 2019, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia) e V (Bilancio e Tesoro).

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 25 settembre ed il 16 ottobre 2019.

Esaminato in aula il 4 novembre 2019 ed approvato definitivamente il 6 novembre 2019.

19G00153

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 dicembre 2019.

Fissazione delle modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2019.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale prevede che i termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuta l'opportunità, per l'anno 2019, di determinare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto testo unico, le modalità ed i termini di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti energetici, sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dall'1 al 15 del mese di dicembre 2019;

Decreta:

Art. 1.

1. I pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2019, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:

a) il 18 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;

b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente presso la tesoreria dello Stato ovvero tramite conto corrente postale o bonifico, bancario o postale, in favore della medesima tesoreria dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2019

Il Ministro: GUALTIERI

19A07930

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 dicembre 2019.

Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

Viste le richieste dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione province d'Italia (U.P.I.) di differimento del predetto termine per tutti gli enti locali, in coerenza con le esigenze di attuazione dei provvedimenti legislativi *in itinere*;

Considerato che gli enti locali in sede di predisposizione dei bilanci di previsione 2020/2022, non dispongono ancora in maniera completa di dati certi in ordine alle risorse finanziarie disponibili, in quanto la legge di bilancio per l'anno 2020 è in corso di approvazione ed il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante «disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», è in corso di conversione;

Ritenuto pertanto necessario e urgente differire, per i suddetti motivi, il termine della deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2020/2022;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta dell'11 dicembre 2019, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2020.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2019

Il Ministro: LAMORGESE

19A07940

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 novembre 2019.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Società di diagnostica nucleare - SDN S.p.a.» in Napoli, nella disciplina di «Diagnostica per immagini e di laboratorio integrate».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e, in particolare, l'art. 13, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico dei medesimi istituti;

Visto l'art. 15 del citato decreto legislativo, il quale stabilisce che ogni due anni le fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS;

Visto il decreto del Ministro della salute 1º luglio 2016 con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Società di diagnostica nucleare - SDN S.p.a.» di Napoli, nella disciplina di «Diagnostica per immagini e di laboratorio integrata»;

Vista la nota del 16 luglio 2018 con la quale l'IRCCS SDN S.p.a. ha trasmesso al Ministero della salute la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico nella disciplina di «Diagnostica per immagini e di laboratorio integrata»;

Vista la relazione redatta, a seguito della *site - visit* effettuata presso il citato istituto in data 19 ottobre 2018, dagli esperti della commissione di valutazione, nominata con decreto del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità 18 settembre 2018;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la nota prot. n. 23779 del 7 ottobre 2019 con la quale il Presidente della Regione Campania ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico del suddetto IRCCS;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Società di diagnostica nucleare - SDN S.p.a.» con sedi a Napoli - via Crispi n. 8 (sede legale e operativa) - via Gianturco n. 113 e via Ferraris n. 144 (sedi operative) per la disciplina di «Diagnostica per immagini e di laboratorio integrate».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 14 novembre 2019

Il Ministro: SPERANZA

19A07846

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 novembre 2019.

Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste dall'intervento a sostegno di programmi di investimento innovativi diretti a favorire la transizione delle piccole e medie imprese verso la «Fabbrica intelligente», con riferimento alle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto 9 marzo 2018.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 luglio 2018, n. 164, che istituisce un regime di aiuto in favore di programmi di investimento innovativi, coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, in grado di favorire il miglioramento competitivo delle piccole e medie imprese operanti nei territori delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 agosto 2018, n. 187, che rimo-

dula la copertura finanziaria del regime di aiuto promosso dal predetto decreto 9 marzo 2018, sostituendo, in parte, le risorse del Programma complementare di azione e coesione «Imprese e competitività» 2014-2020 con risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR al fine di destinare la quota parte delle risorse resesi disponibili all'integrazione della dotazione finanziaria dell'intervento di cui al decreto adottato dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 12 settembre 2017, n. 214, finalizzato al finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del decreto 9 marzo 2018 e successive modificazioni, che destina alla concessione degli aiuti di cui al medesimo decreto complessivi euro 341.494.000,00, ripartiti come di seguito indicato:

a) euro 119.205.333,33 (centodiciannovemilioniduecentocinquemilatrecentotrentatre/33) a valere sul Programma complementare di azione e coesione «Imprese e competitività» 2014-2020 approvato dal CIPE con delibera n. 10/2016 del 1° maggio 2016;

b) euro 169.194.666,67 (centosessantanovemilionicentonovantaquattromilaseicentosessantasei/67) a valere sull'Asse III, Azione 3.1.1 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR);

c) euro 53.094.000,00 (cinquantatremilioninovantaquattromila) a valere sull'Asse IV, Azione 4.2.1 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, esclusivamente per la realizzazione dei programmi di investimento diretti al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente riconducibili alla linea di intervento LI 2 «Tecnologie per un manifatturiero sostenibile» di cui all'allegato n. 1 del predetto decreto 9 marzo 2018;

Visto, altresì, l'art. 8, comma 3, del citato decreto ministeriale 9 marzo 2018 e successive modificazioni, che stabilisce che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie e che, a tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 16 novembre 2018, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 novembre 2018, n. 277, che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni, i punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità delle stesse domande, nonché le modalità di presentazione delle richieste di erogazione presentate nell'ambito dell'intervento istituito dal decreto 9 marzo 2018;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del predetto decreto direttoriale 16 novembre 2018, che prevede che i soggetti proponenti possono presentare la domanda esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione «Macchinari innovativi» del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), dalle ore 10,00 alle ore 17,00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 29 gennaio 2019;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 31 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2019, che dispone dal 1° febbraio 2019 la chiusura dello sportello per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sulle risorse di cui al summenzionato art. 3, comma 1, lettere *a)*, e *b)*, del decreto ministeriale 9 marzo 2018;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del predetto decreto direttoriale 31 gennaio 2019 nel quale è specificato che, ferma restando la chiusura dello sportello per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, e *b)*, del decreto ministeriale 9 marzo 2018, i soggetti proponenti possono continuare a presentare domanda di accesso alle agevolazioni a valere sulla dotazione finanziaria alla lettera *c)*, del medesimo comma;

Tenuto conto delle domande di agevolazione pervenute all'amministrazione a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto 9 marzo 2019 e del connesso livello di impegno della predetta dotazione finanziaria che risulta inferiore rispetto allo stanziamento complessivo;

Considerata l'esigenza, con l'approssimarsi della chiusura del periodo di programmazione 2014-2020, di assicurare migliore efficacia all'attuazione del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR riprogrammando le risorse non impegnate nell'ambito dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 9 marzo 2018 al fine di destinarle al sostegno di iniziative imprenditoriali coerenti con i relativi criteri di selezione;

Decreta:

Art. 1.

Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) *del decreto ministeriale 9 marzo 2018*

1. Per le motivazioni richiamate in premessa, è disposta, con effetto dal 29 novembre 2019, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettere *c)*, del decreto 9 marzo 2018.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).

Roma, 28 novembre 2019

Il direttore generale: ARIA

19A07904

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 2 dicembre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Zykadia» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1808/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visti il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro, con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determina AIFA n. 1025/2018 del 27 giugno 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 161 del 13 luglio 2018, relativa alla classificazione del medicinale «Zykadia» (ceritinib) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda presentata in data 21 dicembre 2018 con la quale la società Novartis Europharm Limited ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 044233031/E;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-8 marzo 2019;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 21-23 ottobre 2019;

Vista la deliberazione n. 25 del 30 ottobre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ZYKADIA (ceritinib) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Zykadia» è indicato in monoterapia per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK);

«Zykadia» è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK) in stadio avanzato, precedentemente trattati con crizotinib.

Confezione: 150 mg capsula rigida uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 90 capsule - A.I.C. n. 044233031/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 4.824,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.961,53.

Sconto obbligatorio complessivo sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie, con contestuale eliminazione del *cost-sharing*, come da condizioni negoziali.

Inserimento nel registro farmaci sottoposti a monitoraggio dell'AIFA.

Registro di monitoraggio *web based*.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'agenzia, piattaforma *web* - all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determina.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma *web*, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio

Scheda di arruolamento e scheda di *follow-up*, con costi a carico dell'azienda.

Validità del contratto: 24 mesi.

La confezione con codice A.I.C. n. 044233031/E andrà a sostituire la confezione con codice A.I.C. n. 044233017/E, rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zykadia» (ceritinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, pneumologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 dicembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A07826

DETERMINA 2 dicembre 2019.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Opdivo». (Determina n. 1799/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visti il decreto del Ministro della Salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro, con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda presentata in data 31 agosto 2018 con la quale la società Bristol Myers Squibb S.r.l. ha chiesto la rimborsabilità della nuova indicazione terapeutica e posologia autorizzate per la specialità medicinale OPDIVO (nivolumab);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica espresso nella seduta del 3-5 aprile 2019;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 21-23 ottobre 2019;

Vista la deliberazione n. 25 del 30 ottobre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale,

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale Opdivo (nivolumab):

«Trattamento adiuvante del melanoma

Opdivo in monoterapia è indicato per il trattamento adiuvante di adulti con melanoma con coinvolgimento dei linfonodi o malattia metastatica che sono stati sottoposti a resezione completa»

sono rimborsate come segue:

confezione:

10 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 4 ml

A.I.C. n. 044291019/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa)

euro 596,13

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 983,85

confezione:

10 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml

A.I.C. n. 044291021/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa)

euro 1.489,20

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 2.457,78

confezione:

10 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 24 ml

A.I.C. n. 044291033/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa)

euro 3.574,53

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 5.899,41

Alla specialità medicinale Opdivo (nivolumab) viene riconosciuto il requisito dell'innovatività terapeutica in relazione all'indicazione negoziata, da cui conseguono:

l'inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi oncologici di cui all'art. 1, comma 401, della legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) in relazione all'indicazione terapeutica negoziata, l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sull'accesso ai farmaci innovativi, sottoscritto in data 18 novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR), il beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge di cui alle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006 e l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012).

Sconto obbligatorio complessivo, su tutta la molecola, sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie, come da condizioni negoziali, con contestuale eliminazione del *pay-back* e del *cost-sharing*, attualmente in vigore per testa/collo, a partire dalla data di efficacia della presente determinazione che recepisce tali condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determina.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito:

https://www.aifa.gov.i/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Le presenti condizioni negoziali sono da intendersi novativo delle condizioni recepite con determine AIFA n. 378 dell'11 marzo 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2016 per le confezioni aventi A.I.C. 044291019 e 044291021 e n. 1403 del 3 settembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre 2018, per la confezione avente A.I.C. 044291033, che, pertanto, si estinguono.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Opdivo (nivolumab) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 dicembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A07828

DETERMINA 2 dicembre 2019.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale, per uso umano «Zykadia». (Determina n. 1807/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione

ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visti il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro, con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Viste le domande presentate in data 21 dicembre 2018 con la quale la società Novartis Europharm Ltd ha chiesto la rimborsabilità della nuova indicazione terapeutica e posologia autorizzate per la specialità medicinale «Zykadia» (ceritinib);

Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico-scientifica espressi nelle sedute del 5-8 marzo 2019;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 21-23 ottobre 2019;

Vista la deliberazione n. 25 del 30 ottobre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale ZYKADIA (ceritinib): «Zykadia» è indicato in monoterapia per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK), sono rimborsate come segue:

confezione: 150 mg capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) 150 (3x50) capsule. A.I.C. n. 044233017/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 6.700,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11.057,68.

Sconto obbligatorio complessivo, su tutta la molecola, sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale (SSN), ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie, con contestuale eliminazione del *cost sharing*, come da condizioni negoziali.

Inserimento nel registro di farmaci sottoposti a monitoraggio dell'AIFA.

Registro di monitoraggio *web based*.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'agenzia, piattaforma *web* - all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determina.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma *web*, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio

I costi della scheda di arruolamento e della scheda di *follow-up* sono a carico dalla società.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zykadia» (ceritinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, pneumologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 dicembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A07831

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inimur»

Estratto determina AAM/PPA n. 963 del 26 novembre 2019

Autorizzazione della variazione:

variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale INIMUR;

Codice pratica: VN2/2018/196.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto dalle sezioni 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 5.1 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Inimur», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 035844024 - «200 mg compresse rivestite» 20 compresse;

A.I.C. n. 035844036 - «10 % crema vaginale» 1 tubo da 30 g;

A.I.C. n. 035844048 - «250 mg compresse vaginali» 10 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Polichem S.r.l. (codice fiscale n. 12967130159) con sede legale e domicilio fiscale in via Giuseppe Marcora n. 11, 20121 Milano - Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07832

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inimur Complex»

Estratto determina AAM/PPA n. 964 del 26 novembre 2019

Autorizzazione della variazione:

variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale INIMUR COMPLEX;

Codice pratica: VN2/2018/198.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto dalle sezioni 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 e 5.1 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale INIMUR COMPLEX, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 036275016 - «10 g + 4000000 u.i. crema vaginale» tubo da 30 g;

A.I.C. n. 036275028 - «500 mg + 200000 u.i. capsule molli vaginale» 12 capsule;

A.I.C. n. 036275030 - «500 mg + 200000 u.i. capsule molli vaginali» 6 capsule.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Polichem S.r.l. (codice fiscale n. 12967130159) con sede legale e domicilio fiscale in via Giuseppe Marcora n. 11, 20121 Milano - Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07833

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Haldol»

Estratto determina AAM/PPA n. 965 del 26 novembre 2019

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale HALDOL, anche nelle forme e confezioni di seguito indicate:

Confezioni:

«5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 025373085 (in base 10) 0S6BDX (in base 32);

«5 mg/ml soluzione iniettabile» 30 fiale (3x10 confezione multipla) in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 025373097 (in base 10) 0S6BF9 (in base 32);

«5 mg/ml soluzione iniettabile» 50 fiale (10x5 confezione multipla) in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 025373109 (in base 10) 0S6BFP (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Principio attivo: aloperidolo.

Numero di procedura: n. DE/H/5236/005/II/007/G.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese - Milano, via Michelangelo Buonarroti n. 23, cap. 20093, Italia, codice fiscale n. 00962280590.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione da 1 fiala è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNR medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Per le confezioni da 30 e 50 fiale è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli

utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07834

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nizoral»

Estratto determina n. 948/2019 del 19 novembre 2019

Autorizzazione delle variazioni:

C.II.4) - Modifica del paragrafo 4.2 del Riassunto delle caratteristiche di prodotto a seguito della conclusione della procedura di Worksharing DK/H/XXXX/WS/091 relativamente alla specialità medicinale «NIZORAL» (AIC n. 024964) nella seguente forma e confezione autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 024964140 - «20 mg/g shampoo» flacone da 100 g

Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla presente determina.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Codice pratica: VN2/2018/136.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e alle etichette.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A07850

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actifed»

Estratto determina AAM/PPA n. 949/2019 del 19 novembre 2019

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) C.I.4) - Modifica dei paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle caratteristiche di prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo relativamente alla specialità medicinale «ACTIFED» (A.I.C. n. 018723) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Johnson & Johnson S.p.a.

Codice pratica: VN2/2018/238 – VN2/2019/235

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e alle etichette.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A07851

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mesalazina Eurogenerici».

Estratto determina AAM/PPA n. 967/2019 del 26 novembre 2019

Autorizzazione delle variazioni.

C.I.4) C.I.z) C.I.z) - Modifica dei paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche di prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo

relativamente alla specialità medicinale «MESALAZINA EUROGENERICI» (A.I.C. n. 035358) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla presente determina.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Codice pratica: VN2/2019/97 - N1B/2019/518 - N1B/2019/1325.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e alle etichette.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana

e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A07852

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosfomicina Sandoz»

Estratto determina AAM/PPA n. 968/2019 del 26 novembre 2019

Autorizzazione delle variazioni.

Si autorizzano le seguenti modifiche:

B.I.z - Aggiornamento dell'ASMF;

da: ASMF versione 2.0 maggio 2010 a ASMF versione 5.0 febbraio 2016;

relativamente al medicinale «FOSFOMICINA SANDOZ» (A.I.C. n. 037273) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Codice pratica: VN2/2018/211

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A07853

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tachidol»

Estratto determina AAM/PPA n. 969/2019 del 26 novembre 2019

Autorizzazione delle variazioni.

Si autorizzano le seguenti modifiche:

B.II.b.3.e) - Introduzione del sovradosaggio per la sostanza attiva codeina fosfato emidrato;

relativamente al medicinale «TACHIDOL» (A.I.C. n. 031825) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a.

Codice pratica: VC2/2018/280.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A07854

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fostimon»

Estratto determina AAM/PPA n. 970/2019 del 26 novembre 2019

Autorizzazione delle variazioni.

Si autorizzano le seguenti modifiche:

B.I.a.1.e) - Aggiunta del sito Rizhao Lanshan Biochemical Products, Co. Ltd. (RLB), come sito alternativo responsabile della raccolta delle urine e della produzione del hMG crudo frazione A;

relativamente al medicinale «FOSTIMON» (A.I.C. n. 032921) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l.

Codice pratica: VN2/2019/142.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A07855

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Suvreza»

Estratto determina AAM/PPA n. 966 del 26 novembre 2019

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SUVREZA, anche nelle forme e confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVDC/AL - A.I.C. n. 046072070 (in base 10) 1CY086 (in base 32);

«10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister OPA/AL/PVDC/AL - A.I.C. n. 046072082 (in base 10) 1CY08L (in base 32);

«10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVDC/AL - A.I.C. n. 046072094 (in base 10) 1CY08Y (in base 32);

«10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVDC/AL - A.I.C. n. 046072106 (in base 10) 1CY09B (in base 32);

«20 mg/10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVDC/AL - A.I.C. n. 046072118 (in base 10) 1CY09Q (in base 32);

«20 mg/10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister OPA/AL/PVDC/AL - A.I.C. n. 046072120 (in base 10) 1CY09S (in base 32);

«20 mg/10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVDC/AL - A.I.C. n. 046072132 (in base 10) 1CY0B4 (in base 32);

«20 mg/10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVDC/AL - A.I.C. n. 046072144 (in base 10) 1CY0BJ (in base 32);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVDC/AL - A.I.C. n. 046072157 (in base 10) 1CY0BX (in base 32);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister OPA/AL/PVDC/AL - A.I.C. n. 046072169 (in base 10) 1CY0C9 (in base 32);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVDC/AL - A.I.C. n. 046072171 (in base 10) 1CY0CC (in base 32);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVDC/AL - A.I.C. n. 046072183 (in base 10) 1CY0CR (in base 32);.

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Principi attivi: ezetimibe/rosuvastatina.

Numero di procedura: n. CZ/H/0696/001-003/IB/002/G.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice fiscale n. 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B, 20158 Milano - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classe di rimborsabilità

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07856

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Twice»

Estratto determina AAM/PPA n. 842 del 15 ottobre 2019

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/1370.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a. (codice fiscale n. 03907010585) con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia n. 70, 00181 Roma.

Medicinale: TWICE.

Confezioni:

A.I.C. n. 033484015 - «10 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 16 capsule;

A.I.C. n. 033484027 - «30 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 16 capsule;

A.I.C. n. 033484039 - «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 16 capsule;

A.I.C. n. 033484041 - «100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 16 capsule;

alla società:

Ethypharm con sede legale e domicilio in 194 Bureaux de la Colline - Batiment D, 92213 - Saint-Cloud Cedex (Francia).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07857

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latadoc»

Estratto determina AAM/PPA n. 973 del 27 novembre 2019

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/2214.

Cambio nome: N1B/2019/1526.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Doc Generici S.r.l. (codice fiscale 11845960159) con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40 - 20121 Milano (MI).

Medicinale: LATADOC.

Confezione A.I.C. n. 038621013 - «50 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 ml.

Alla società: NTC S.r.l. (codice fiscale 03503980967) con sede legale e domicilio fiscale in via Luigi Razza n. 3 - 20124 Milano (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in LATANOPROST NTC.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07858

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene Coop»

Estratto determina AAM/PPA n. 974 del 27 novembre 2019

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/2283.

Cambio nome: N1B/2019/1442.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Coop Italia società cooperativa (codice fiscale 00715170155) con sede legale e domicilio fiscale in via del Lavoro n. 6-8 - 40033 Casalecchio di Reno - Bologna (BO).

Medicinale: IBUPROFENE COOP.

Confezioni:

A.I.C. n. 043197019 - «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» 1 flacone in PET da 150 ml con siringa dosatrice in PE;

A.I.C. n. 043197021 - «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» 1 flacone in PET da 150 ml con siringa dosatrice in PE.

Alla società: Ipso Pharma S.r.l. (codice fiscale 01256840768) con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco n. 6 - 85033 Episcopia - Potenza (PZ).

Con variazione della denominazione del medicinale in PAVIK.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07859

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido acetilsalicilico e vitamina C Angelini».

Estratto determina AAM/PPA n. 975/2019 del 27 novembre 2019

Autorizzazione delle variazioni:

si autorizzano le seguenti modifiche: B.II.d.1.e) - Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati del prodotto finito relativamente al medicinale ACIDO ACETILSALICILICO E VITAMINA C ANGELINI (A.I.C. n. 034586) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a.

Codice pratica: VN2/2018/365.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A07860

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 976/2019 del 27 novembre 2019

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.3.b) - Modifica del paragrafo 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto a seguito della conclusione della valutazione dello PSUR EMEA/H/C/PSUSA00002285/201708;

C.I.z) - Modifica del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafo 4 del foglio illustrativo a seguito della raccomandazione EMA/PRAC/265212/2019 EMEA/H/C/PSUSA00002285/201708;

relativamente alle specialità medicinali PANTOPAN - A.I.C. n. 031835, PEPTAZOL - A.I.C. n. 031111, PANTORC - A.I.C. n. 031981, PANTECTA - A.I.C. n. 031834, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla determina di cui al presente estratto

Titolare A.I.C.: Takeda Italia S.p.a.

Codice pratica: VC2/2018/291 – C1A/2019/2576.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e alle etichette.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A07861

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pentaglobin»

Estratto determina AAM/PPA n. 977/2019 del 27 novembre 2019

Autorizzazione delle variazioni:

Si autorizzano le seguenti modifiche: B.I.a.1) B.II.b.2):

aggiunta di un laboratorio alternativo a quello attualmente già autorizzato per l'esecuzione del test dei pirogeni sulla sostanza attiva e sul prodotto finito:

da: Labor LS SE & Co. KG Mangelsfeld 4, 5, 6 - 97708 Bad Bocklet - Großenbranch - Germany;

a:

Labor LS SE & Co. KG Mangelsfeld 4, 5, 6 - 97708 Bad Bocklet - Großenbranch - Germany;

Charles River Laboratories France - CRLF - 2109 Route de Châtillon - 01400 Romans - France,

relativamente al medicinale PENTAGLOBIN (A.I.C. n. 029021) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: Biotest Pharma Gmbh.

Codice pratica: VN2/2019/208.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A07862

Conferma del diniego delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio presentate dalla società Alk-Abellò A/S ai sensi della determina AIFA n. DG 2130/2017 del 22 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni concernente i medicinali allergeni già utilizzati in Italia anteriormente al 1° ottobre 1991.

Estratto determina n. DG/1781/2019 del 28 novembre 2019

Con la determina n. DG/1781/2019 del 28 novembre 2019, notificata alla richiedente in data 28 novembre 2019, è confermato il diniego delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio, depositate dalla società Alk-Abellò A/S, con sede legale in Bøge Allè 6-8, DK-2970 Hørsholm, Danimarca afferenti al procedimento avviato con determina AIFA n. DG 2130/2017 e successive modificazioni ed integrazioni relative ai medicinali di seguito elencati:

AQUAGEN SQ APE;

AQUAGEN SQ VESPA;

SLITONEULTRA CIPRESSO;

SLITONEULTRA PARIETARIA.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti dei medicinali sopra elencati possono essere mantenuti in commercio per un termine massimo di sei mesi a decorrere dalla data di notifica della determina. Rimane salva per i pazienti già in trattamento con i medicinali allergeni per immunoterapia specifica sopra elencati, attualmente commercializzati dalla società Alk-Abellò A/S ai sensi del decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1991, la garanzia di continuità terapeutica fino a completamento del ciclo terapeutico.

Decorrenza di efficacia della determina: dalla data di notifica alla società richiedente.

19A07863

Diniego delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio presentate dalla società Alk-Abellò A/S ai sensi della determina AIFA n. DG 2130/2017 del 22 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni concernente i medicinali allergeni già utilizzati in Italia anteriormente al 1° ottobre 1991.

Estratto determina n. DG/1782/2019 del 28 novembre 2019

Con la determina n. DG/1782/2019 del 28 novembre 2019, notificata alla richiedente in data 28 novembre 2019, sono diniegate le domande di autorizzazione all'immissione in commercio, depositate dalla società Alk-Abellò A/S, con sede legale in Bøge Allè 6-8, DK-2970 Hørsholm, Danimarca afferenti al procedimento avviato con determina AIFA n. DG 2130/2017 e successive modificazioni ed integrazioni relative ai medicinali di seguito elencati:

SLITONEULTRA AMBROSIA;

SLITONEULTRA GRAMINACEE MIX + SEGALE;

SLITONEULTRA ACARI MIX;

SOLUPRICK GAMBERETTO;

SOLUPRICK AMBROSIA.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti dei medicinali sopra elencati possono essere mantenuti in commercio per un termine massimo di sei mesi a decorrere dalla data di notifica della determina. Rimane salva per i pazienti già in trattamento con i medicinali allergeni per immunoterapia specifica sopra elencati, attualmente commercializzati dalla società Alk-Abellò A/S ai sensi del decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1991, la garanzia di continuità terapeutica fino a completamento del ciclo terapeutico.

Decorrenza di efficacia della determina: dalla data di notifica alla società richiedente.

19A07864

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE-UDINE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 «Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi», si comunica quanto segue: la ditta Bottega Orafa Celtica di Crestan Pietro, con sede in via A.L. Moro n. 50/A, a Udine - marchio di identificazione 72UD, è stata cancellate dal Registro degli assegnatari dei metalli preziosi per mancato pagamento del rinnovo annuale per l'anno 2018. I punzoni in dotazione sono stati restituiti alla Camera di commercio di Pordenone-Udine che ha provveduto alla deformazione.

19A07827

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 3 dicembre 2019 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Ruggero Sonino, console onorario di Spagna in Venezia.

19A07886

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Confraternita di S. Maria del Suffragio, in Ariano Irpino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 novembre 2019, viene soppressa la Confraternita di S. Maria del Suffragio, con sede in Ariano Irpino (AV).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

19A07865

Estinzione della Confraternita di S. Michele, in Cunico

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 novembre 2019, viene estinta la Confraternita di S. Michele, con sede in Cunico (AT).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente estinto è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

19A07866

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 novembre 2019 viene approvato il nuovo statuto della «Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno», con sede in Roma, composto di diciannove articoli.

19A07867

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della «GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI CSEMEGE SAJT».

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea – serie C n. 408 del 4 dicembre 2019 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta della denominazione «GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI CSEMEGE SAJT», presentata dall'Ungheria ai sensi dell'art. 50 del reg. (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - Roma (e-mail: pqai4@politicheagricole.it - pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

19A07847

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della STG «WATERCRESS - CRESSON DE FONTAINE - BERROS DE AGUA - AGRIÃO DE ÁGUA - WATERKERS - BRUNNENKRESSE».

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 401 del 27 novembre 2019 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *b)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione della denominazione «Watercress - Cresson de Fontaine - Berros de Agua - Agrião de Água - Waterkers - Brunnenkresse» quale specialità tradizionale garantita, presentata dal Regno Unito, per il prodotto entrante nella categoria «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati», contenente il disciplinare di produzione.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

19A07848

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della «KIWI DE CORSE»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 403 del 29 novembre 2019 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta della denominazione «Kiwi De Corse», presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

19A07849

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Scioglimento, per atto dell'autorità, della cooperativa «Mia M.A.C. società cooperativa sociale», in Merano

LA DIRETTRICE DELL'UFFICIO
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) Di disporre, (*omissis*) lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Mia M.A.C. società cooperativa sociale», con sede a Merano (BZ) - via Wagner n. 10 - (C.F. 02856910217) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma per la Provincia di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale della regione.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 20 novembre 2019

La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

19A07901

Scioglimento, per atto dell'autorità, della cooperativa «W.A.N. società cooperativa», in Bolzano

LA DIRETTRICE DELL'UFFICIO
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il diniego (omissis) dell'iscrizione al registro provinciale degli enti cooperativi della cooperativa «W.A.N. società cooperativa» con sede a Bolzano - via Achille Grandi n. 8 - codice fiscale 03044500217 cooperativi e lo scioglimento per atto dell'autorità della stessa cooperativa ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale della regione.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 10 ottobre 2019

La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

19A07902

Scioglimento, per atto dell'autorità, della cooperativa «Digital World Services società cooperativa», in Bolzano

LA DIRETTRICE DELL'UFFICIO
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) Di disporre, (omissis) lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Digital World Services società cooperativa», con sede a Bolzano (BZ) - via Galilei n. 2/E - (C.F. 02874010214) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma per la Provincia di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle regione ai sensi dell'art. 34, comma 2, legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 ed anche nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 28 novembre 2019

La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

19A07903

MARIA CASOLA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-295) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.